

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA

[notificata con il numero C(2011) 956]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/746/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni succitate ⁽¹⁾ e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Caso C 38/B/04

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Con lettera del 4 dicembre 2003, uno studio legale che rappresenta un denunciante ha portato all'attenzione della Commissione una serie di articoli pubblicati sulla stampa italiana relativi all'intenzione del governo italiano di applicare tariffe elettriche agevolate a favore di talune imprese ubicate in Sardegna.</p> <p>(2) Le succitate tariffe sono state introdotte dall'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 (di seguito denominato il «decreto del 2004»). Tale decreto ha avuto due effetti distinti: a) ha introdotto nuove tariffe elettriche agevolate a favore delle società Portovesme Srl, ILA SpA e Euroallumina SpA, e b) ha prorogato la tariffa agevolata esistente a favore di Alcoa Trasformazioni (produttore di alluminio primario, di seguito: «Alcoa»).</p> | <p>(3) Con lettere del 22 gennaio 2004 e del 19 marzo 2004 la Commissione ha chiesto chiarimenti su tali misure. L'Italia ha risposto con lettere del 9 febbraio 2004 e del 9 giugno 2004. Con lettera del 20 settembre 2004 l'Italia ha inviato ulteriori chiarimenti.</p> <p>(4) Con lettera del 16 novembre 2004, la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del TFUE in relazione alla misura in oggetto.</p> <p>(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.</p> <p>(6) L'Italia ha inviato osservazioni con lettere datate 4 febbraio 2005 e 11 febbraio 2005.</p> <p>(7) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, inclusi tre beneficiari delle misure e un concorrente di Portovesme. Con lettera del 22 marzo 2005, la Commissione ha trasmesso tali osservazioni all'Italia fornendole la possibilità di replicarvi. I commenti dell'Italia sono pervenuti con lettera del 20 settembre 2005.</p> <p>(8) Il 29 ottobre 2008 il caso C38/04 è stato suddiviso nella parte A, che riguarda la misura a favore di Alcoa e nella parte B che concerne Portovesme, ILA e Euroallumina.</p> |
|---|---|

⁽¹⁾ GU C 30 del 5.2.2005, pag. 7 e GU C 145 del 21.6.2006, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 30 del 5.2.2005, pag. 7.

- (9) Il 19 novembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa con recupero riguardo alla società Alcoa ⁽³⁾.

1.2. Caso C 13/06

- (10) A norma dell'articolo 11, paragrafo 12, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80/2005 del 14 maggio 2005 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (di seguito: la «legge n. 80/2005»), le autorità italiane hanno prorogato fino al 2010 le tariffe elettriche agevolate a favore di Portovesme, ILA ed Eurallumina e hanno esteso il beneficio tariffario a Syndial SpA, un'azienda produttrice di cloro, anch'essa con stabilimenti in Sardegna.
- (11) La Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di un concorrente di Syndial con lettera del 22 luglio 2005, cui ha fatto seguito ulteriore documentazione inviata dalla stessa società, il 7 ottobre 2005 e il 7 dicembre 2005.
- (12) L'Italia ha notificato la misura alla Commissione con lettera del 23 novembre 2005, fornendo inoltre ulteriori informazioni con missiva del 28 novembre 2005.
- (13) Con lettera del 22 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno inviato con lettera del 3 marzo 2006.
- (14) Al contempo, lo stesso concorrente di Portovesme intervenuto nel caso C 38/B/04 ha presentato una denuncia sulla nuova misura, con lettera del 20 gennaio 2006.
- (15) Con lettera del 26 aprile 2006, la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alle modifiche e all'estensione del regime tariffario speciale introdotto dalla legge n. 80/2005.
- (16) La Commissione ha chiesto all'Italia ulteriori chiarimenti con lettera del 22 agosto 2006, cui l'Italia ha risposto il 28 settembre 2006.
- (17) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.

⁽³⁾ Decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU L 227 del 28.8.2010, pag. 62).

⁽⁴⁾ GU C 145 del 21.6.2006, pag. 8.

- (18) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, inclusi i beneficiari, i due concorrenti di Portovesme e Syndial e un produttore di energie rinnovabili. Con lettera del 5 ottobre 2006, la Commissione ha trasmesso tali osservazioni all'Italia fornendole la possibilità di replicarvi. I commenti dell'Italia sono pervenuti con lettera del 1° dicembre 2006.

- (19) L'Italia ha fornito ulteriori informazioni con lettere del 16 aprile 2007, 10 maggio 2007, 14 maggio 2007 e 22 giugno 2010.

1.3. Portata della presente decisione

- (20) La presente decisione concerne sia le tariffe introdotte dall'articolo 1 del decreto del 2004 a favore di beneficiari diversi da Alcoa (di seguito: «le tariffe del 2004») sia quelle introdotte dall'articolo 11, paragrafo 12 della legge n. 80/2005 (di seguito: «le tariffe del 2005») e ulteriormente specificate dalle delibere emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Le tariffe del 2004 contestate

- (21) L'articolo 1 del decreto del 2004 ha esteso «il trattamento [tariffario] di cui al punto 2 del decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1995 (di seguito: "decreto Alcoa") alle forniture di energia destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas».
- (22) Era previsto che tale trattamento tariffario fosse transitorio e terminasse «con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas» e al più tardi entro il 30 giugno 2007.
- (23) In pratica, il decreto del 2004 estendeva le tariffe agevolate di cui aveva già beneficiato il produttore di alluminio Alcoa a tre società ad alta intensità energetica ubicate in Sardegna: Portovesme, un'azienda che produce zinco, argento e piombo ⁽⁵⁾, ILA, un produttore di prodotti dell'alluminio lavorati ed Eurallumina, un produttore di allumina ⁽⁶⁾.
- (24) A livello normativo, le tariffe sono state attuate a mezzo di delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito «AEEG»).

⁽⁵⁾ Per gli impianti situati a Portoscuso e San Gavino.

⁽⁶⁾ L'allumina è una materia prima intermedia ottenuta dalla bauxite, utilizzata per la fusione dell'alluminio. Gran parte della produzione di Eurallumina approvvigiona le fonderie di Alcoa che si trovano nelle vicinanze.

(25) Inizialmente, la delibera AEEG n. 110/04 subordinava la concessione delle tariffe agevolate all'esito positivo della procedura di notifica. Tuttavia, a seguito delle istruzioni emesse dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che specificavano che il testo del decreto 2004 non era stato notificato formalmente ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, ma solo «presentato» alla Commissione nel quadro di un'indagine conoscitiva preliminare» l'AEEG ha dato attuazione al decreto del 2004 tramite la delibera n. 148/04 (7).

(26) Tale regime consentiva ai beneficiari di ricevere pagamenti compensativi alle stesse condizioni fissate nel decreto Alcoa. In concreto, per un dato sito di produzione rientrante nel regime tariffario, il pagamento compensativo veniva calcolato come la differenza fra il prezzo praticato dal fornitore di elettricità al sito e il prezzo agevolato fissato dallo Stato, moltiplicato per la quantità di energia elettrica consumata dal sito di produzione. Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo agevolato (o «tariffa agevolata») era definito dal provvedimento CIP n. 15/1993. Il prezzo era soggetto a un meccanismo di indicizzazione basato sulla variazione dei costi italiani di produzione dell'energia elettrica (la cosiddetta «componente Ct»). Nel 2004 il prezzo agevolato applicato ai beneficiari sardi andava da 26 EUR a 35 EUR/MWh.

(27) La gestione amministrativa del regime è stata affidata alla (8) Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In pratica, il sistema tariffario funzionava come segue: i beneficiari trasmettevano alla Cassa Conguaglio dati mensili dettagliati sulle quantità di elettricità consumata e sui prezzi pagati ai propri fornitori di energia elettrica. Quindi, ricevevano dalla Cassa Conguaglio pagamenti in contanti calcolati come sopra (9).

(28) Le risorse necessarie per finanziare i pagamenti compensativi venivano raccolte mediante un prelievo parafiscale

(7) Il meccanismo tariffario è descritto all'articolo 73 del «Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007». Il Testo integrato è redatto e aggiornato regolarmente dall'AEEG.

(8) La Cassa Conguaglio, ente pubblico istituito con decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948, opera sulla base di istruzioni provenienti dall'AEEG e gestisce in particolare i flussi finanziari relativi ai regimi tariffari agevolati per l'energia elettrica (raccolta dei contributi e versamenti ai beneficiari finali).

(9) I beneficiari potevano anche recedere dai contratti di fornitura in essere e avvalersi direttamente dell'Acquirente unico, un ente statale che aggregava la domanda dei consumatori che intendevano avvalersi della sua fornitura e acquistava l'energia elettrica per loro conto sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica al miglior prezzo possibile. Se un beneficiario dei pagamenti compensativi avesse deciso di optare per tale regime, lo Stato avrebbe considerato il prezzo praticato dall'Acquirente unico come riferimento per il calcolo dei pagamenti compensativi. Tale accorgimento è stato concepito per ridurre al minimo i costi del regime per la collettività, in quanto scoraggiava i beneficiari dallo stipulare contratti di fornitura sfavorevoli con i propri fornitori di energia elettrica (che avrebbero generato maggiori importi pagati per i pagamenti compensativi). Tale dispositivo era tuttavia facoltativo: i beneficiari non avevano l'obbligo di rivolgersi all'Acquirente unico per beneficiare dei pagamenti compensativi.

applicato alla generalità delle utenze elettriche attraverso la componente A4 della tariffa elettrica (10).

(29) Benché fosse previsto che il regime si concludesse il 30 giugno 2007, la sua applicazione è stata interrotta su indicazioni dell'AEEG poco dopo l'avvio dell'indagine formale da parte della Commissione, nel novembre 2004 (11).

(30) Sulla base dei dati forniti dall'Italia, Portovesme ed Euralumina hanno ricevuto sovvenzioni per consumi di elettricità effettuati fra l'aprile e l'ottobre 2004, mentre ILA ha ricevuto sovvenzioni per i consumi effettuati fra l'aprile e il settembre 2004. I pagamenti totali (in euro) effettuati dalla Cassa Conguaglio a queste tre imprese nel quadro di questo regime sono indicati di seguito.

Portovesme Srl	12 845 892,82
Eurallumina SpA	5 208 152,05
ILA SpA	291 120,27

2.2. Le tariffe 2005 contestate

(31) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 12, della legge n. 80/2005, le autorità italiane hanno esteso «il trattamento tariffario di cui al decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 alle forniture di energia destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco, nonché il ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi applicati a forniture analoghe sui mercati europei, nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in Sardegna e collegati alla rete ad alta tensione. Tale trattamento tariffario sarà subordinato agli impegni a lungo termine da stipulare fra i beneficiari, le autorità locali sarde e i ministeri competenti.»

(32) Pertanto, la legge n. 80/2005 ha reintrodotta, in sostanza, lo stesso regime tariffario attuato nel 2004, che estendeva il trattamento riservato ad Alcoa ad altri beneficiari energivori aventi sede in Sardegna. Nel concreto, tale legge è stata applicata solo a Portovesme, ILA, Eurallumina e Syndial (un produttore di cloro-soda che non aveva beneficiato in precedenza dei prezzi agevolati).

(10) La tariffa elettrica italiana standard, che riflette la modalità di imputazione dei costi dell'energia elettrica agli utenti finali, è suddivisa in «componenti tariffarie». Ogni componente è intesa al finanziamento di costi specifici. Così, ad esempio, la componente A2 della tariffa finanzia i costi di smantellamento delle vecchie centrali nucleari mentre la componente A3 finanzia gli impianti di energia rinnovabile. La componente A4 finanzia i regimi tariffari agevolati. Tutte le bollette degli utenti finali sono strutturate in questo modo.

(11) Lettera dell'AEEG del 17 dicembre 2004 inviata al ministro delle attività produttive. In base alle informazioni disponibili, non risulta però che il decreto del 2004 sia stato formalmente abrogato dalle autorità italiane.

(33) Va notato che dal 2005 in poi, il prezzo agevolato non era più basato sulle tariffe storiche fissate nel decreto Alcoa del 1995, ma doveva essere definito autonomamente dall'AEEG in modo da corrispondere ai prezzi medi dell'energia pagati dai concorrenti dei beneficiari sul mercato europeo ⁽¹²⁾. Questo prezzo era soggetto ad aggiornamenti su base annua: a norma dell'articolo 11, paragrafo 13, della legge n. 80/2005, «le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 ⁽¹³⁾ e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.» Nella delibera n. 217/05, l'AEEG ha dato un'interpretazione di questo meccanismo di aggiornamento che era più favorevole per i beneficiari, in quanto ha stabilito che l'aumento delle tariffe non potesse essere superiore al 4 % annuo.

(34) Nella medesima delibera, l'AEEG ha definito i prezzi agevolati applicabili ai vari settori per l'anno 2005 come segue:

Settori che beneficiano delle tariffe agevolate	Prezzo agevolato EUR/MWh
Lavorazione dell'alluminio	50
Piombo e zinco	23
Produzione dell'alluminio	27
Ciclo del cloro	27

(35) Anche le tariffe del 2005, come quelle del 2004, dovevano essere finanziate tramite un prelievo parafiscale a carico della generalità delle utenze elettriche finali mediante la componente A4 della tariffa elettrica standard. La gestione dei flussi finanziari del regime è stata anche in questo caso affidata alla Cassa Conguaglio.

(36) L'accesso alla tariffa agevolata era subordinato all'impegno, da parte dei beneficiari, di effettuare investimenti produttivi in Sardegna, sulla base di piani industriali da presentare al governo regionale. Ad esempio, Portovesme si era impegnata ad effettuare investimenti per l'autoproduzione di elettricità o a partecipare alla costruzione di nuove centrali elettriche.

(37) L'Italia ha notificato l'articolo 11, paragrafo 12, della legge n. 80/2005 a norma dell'articolo 108, paragrafo

3, del TFUE. Il pagamento delle tariffe 2005 era subordinato all'autorizzazione del regime da parte della Commissione. Di conseguenza, non si è data esecuzione a dette tariffe.

2.3. Procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali

(38) Solvay Chimica Italia e Solvay Chimica Bussi Spa (imprese attive nel ciclo cloro-soda e non ubicate in Sardegna) hanno presentato ricorso ⁽¹⁴⁾ dinanzi al TAR della Regione Lombardia contro le delibere emanate dall'AEEG in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 12, della legge n. 80/2005, sostenendo che tali provvedimenti avrebbero comportato la concessione illegale di aiuti di Stato e la violazione di altre norme nazionali ⁽¹⁵⁾. Il 27 novembre 2006 il TAR della Regione Lombardia ha sospeso il procedimento nazionale in attesa delle conclusioni dell'indagine sugli aiuti di Stato avviata dalla Commissione con il caso C 13/06.

2.4. Cumulo con precedenti aiuti incompatibili - deggendorf

(39) Dopo l'avvio del procedimento, l'Italia ha precisato che Eurallumina non aveva rimborsato l'aiuto incompatibile oggetto del caso C 80/01 ⁽¹⁶⁾ (aiuto per la produzione di allumina), ma che, stando a detta società, l'8 maggio 2006 la Regione autonoma della Sardegna aveva emesso un ordine di recupero relativamente a questo provvedimento.

3. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, paragrafo 2, del TFUE

(40) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale si basava sui seguenti motivi:

3.1. Caso C 38/B/04

(41) Nella sua decisione di avviare il procedimento d'indagine formale ⁽¹⁷⁾, la Commissione ha valutato se fosse possibile concludere che le tariffe del 2004 a favore di Portovesme, ILA ed Eurallumina non si configuravano come aiuti di Stato sulla base dell'argomentazione che esse erano simili alla tariffa agevolata storica concessa ad Alcoa nel 1996 e che la Commissione aveva ritenuto non costituire aiuto di Stato nella sua decisione del 4 dicembre 1996 (di seguito: «la decisione *Alumix*») ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ R.G. n. 2317/2005.

⁽¹⁵⁾ In particolare il decreto legislativo n. 79/1999 che ha recepito la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

⁽¹⁶⁾ Decisioni della Commissione C/2005/4436/06 del 7 dicembre 2005 e C/2007/286/3 del 7 febbraio 2007.

⁽¹⁷⁾ Decisione C(2004) 4329 della Commissione, del 16 novembre 2004 (GU C 30 del 5.2.2005, pag. 7).

⁽¹⁸⁾ GU C 288 dell'1.10.1996, pag. 4.

⁽¹²⁾ Un concetto da intendersi con tutta probabilità come il mercato UE/SEE.

⁽¹³⁾ Questo articolo ha prorogato le tariffe Alcoa e Terni fino al 2010.

- (42) Al riguardo, la Commissione ha osservato che la nuova tariffa sembrava diversa dalla tariffa *Alumix*, in quanto quest'ultima era stata concessa direttamente dall'ENEL, l'operatore italiano di energia elettrica in regime di monopolio, mentre la nuova tariffa comportava l'intervento selettivo dello Stato al fine di compensare la differenza fra il prezzo di mercato concordato dai beneficiari con i propri fornitori d'energia e il prezzo agevolato fissato nel 1996. La Commissione è giunta alla conclusione che il decreto 2004 non si limitava ad estendere la portata di una misura esistente che non si configurava come aiuto di Stato a nuovi beneficiari, quanto piuttosto introduceva un nuovo regime a favore delle tre imprese interessate, con un meccanismo finanziario che era molto diverso dalla tariffa *Alumix*.
- (43) La decisione di avviare l'indagine classificava le tariffe introdotte dal decreto del 2004 come aiuto al funzionamento e valutava se tale aiuto potesse essere autorizzato sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁹⁾ (di seguito: «gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale»), dato che la Sardegna era una regione assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE fino alla fine del 2006. La Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità di autorizzare l'aiuto su tale base, dal momento che siffatto aiuto ad hoc, concesso ad un numero limitato di imprese, non sembrava promuovere lo sviluppo regionale.
- (44) La Commissione ha espresso la sua perplessità sul fatto che la misura potesse produrre l'effetto di ridurre il livello di tassazione applicabile all'energia elettrica. Siffatta riduzione avrebbe dovuto trovare una base giuridica nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽²⁰⁾.
- (45) Nella sua decisione del 27 aprile 2006 relativa all'avvio dell'indagine formale, la Commissione ha definito il regime tariffario del 2005 come nuovo aiuto al funzionamento.
- (46) La Commissione ha considerato se la tariffa agevolata potesse essere autorizzata come aiuto regionale al funzionamento, sulla base degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, tenuto conto del fatto che la Sardegna era stata, fino alla fine del 2006, una regione assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.
- (47) Malgrado le insistenze dell'Italia sul fatto che i prezzi elevati dell'elettricità in Sardegna costituivano un ostacolo allo sviluppo dell'isola, la Commissione ha concluso che l'Italia non aveva dimostrato l'esistenza di prezzi significativamente più elevati in Sardegna, né in media, né specificatamente per le aziende energivore⁽²¹⁾. La Commissione ha rilevato che la situazione di sovraccapacità di produzione di energia elettrica in Sardegna poteva solo stimolare i produttori a vendere energia elettrica al prezzo più basso possibile, fino al momento in cui il completamento dei progetti di interconnessione (previsti per il 2010) avesse loro consentito di esportare l'energia elettrica prodotta in Sardegna.
- (48) L'Italia non aveva peraltro spiegato per quale motivo i prezzi più elevati costituissero uno svantaggio regionale, né in che modo la tariffa avrebbe contribuito allo sviluppo regionale. Pertanto la Commissione ha espresso dubbi sulla necessità dell'aiuto.
- (49) La Commissione inoltre ha espresso dubbi sul fatto che tale aiuto ad hoc fosse commisurato agli svantaggi regionali, anche in considerazione del metodo usato per il calcolo del prezzo agevolato, che non aveva alcun nesso con i prezzi praticati nel resto d'Italia, ma si basava sui prezzi medi applicati in Europa agli utenti energivori.
- (50) La Commissione ha osservato che la durata della misura era superiore ai 5 anni (di norma il periodo massimo consentito per gli aiuti al funzionamento a finalità regionale) e che l'aiuto non era decrescente in termini reali, dato il limite del 4 % imposto all'incremento della tariffa.
- (51) Quanto al periodo coperto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013⁽²²⁾, la Commissione ha osservato che la Sardegna avrebbe cessato di essere ammissibile agli aiuti regionali in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e in particolare agli aiuti al funzionamento. Ha ritenuto che, mentre poteva essere autorizzato un periodo transitorio di due anni sulla base degli orientamenti regionali per l'eliminazione lineare dei regimi di aiuti al funzionamento esistenti, non sembrava appropriato permettere che venissero introdotti nuovi aiuti al funzionamento per pochi mesi e prevederne la graduale eliminazione, anche in considerazione dei dubbi espressi e della natura distorsiva dell'aiuto.
- (52) Concludendo, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla possibilità di autorizzare la tariffa agevolata per Portovesme, ILA, Eurallumina e Syndial, sia a titolo di aiuto regionale che su qualsiasi altro fondamento, che in ogni caso l'Italia non aveva individuato.

3.2. Caso C 13/06

⁽¹⁹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, punti da 4.15 a 4.17, modificato (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5).

⁽²⁰⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽²¹⁾ In particolare, le autorità italiane hanno precisato che i prezzi praticati alle utenze ad alta intensità energetica sono negoziati bilateralmente e pertanto non sono di pubblico dominio. Esse hanno spiegato che per questa ragione non erano state in grado di citare i prezzi pagati per l'energia elettrica dai beneficiari e dai loro concorrenti in altre regioni italiane.

⁽²²⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

- (53) Infine, per quanto concerne Eurallumina, la Commissione ha osservato che questa società non aveva ancora provveduto al rimborso di un aiuto di stato illegale e incompatibile⁽²³⁾ e che, pertanto, essa non poteva beneficiare di alcuna nuova misura di aiuto, alla luce della giurisprudenza *Deggendorf*⁽²⁴⁾.

4. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

4.1. Caso C 38/B/04

- (54) L'invito della Commissione a presentare osservazioni sulla decisione del 2004 di avviare il procedimento di indagine formale approfondita ha suscitato reazioni da parte del denunciante originario, di alcuni dei beneficiari (Portovesme, Eurallumina e Alcoa) e di altre parti interessate. Nel caso di specie sono riassunte unicamente le osservazioni pertinenti alla tariffa agevolata a favore di Portovesme, ILA ed Eurallumina. In particolare, non sono state incluse le osservazioni formulate da Alcoa, in quanto esaustivamente discusse nella decisione finale concernente nello specifico tale società⁽²⁵⁾.

4.1.1. Osservazioni presentate da Portovesme

- (55) Secondo Portovesme, la tariffa agevolata ha lo scopo di ovviare ad un fallimento del mercato, e in particolare all'incapacità del mercato dell'energia elettrica recentemente liberalizzato in Sardegna di fornire prezzi competitivi a causa del forte potere di mercato degli operatori storici. Portovesme sostiene che ENEL ed Endesa (i cui impianti di produzione dell'energia elettrica in Sardegna sono stati successivamente ceduti a E.ON) costituiscono un duopolio e mantengono i prezzi dell'energia elettrica in Sardegna artificialmente allineati con i prezzi medi italiani, mentre di fatto i prezzi sardi dovrebbero essere ben più bassi, in particolare per le maggiori utenze elettriche e data la situazione di sovraccapacità di generazione di elettricità, che dovrebbe spingere i produttori a vendere l'energia elettrica a prezzi concorrenziali.
- (56) Portovesme sostiene che il prezzo agevolato di cui beneficia corrisponde al prezzo che la società avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, vale a dire se il mercato dell'energia elettrica avesse funzionato correttamente.
- (57) Secondo detta società, i pagamenti compensativi ricevuti dalla Cassa Conguaglio (per un importo pari a 37 EUR/MWh) allineano il prezzo dell'elettricità pagato da Portovesme ai prezzi pagati dai suoi principali concorrenti e non alterano la concorrenza, poiché tutti i produttori di zinco dell'UE pagano prezzi equivalenti e la misura si

limita a compensare lo svantaggio concorrenziale di cui risente la società a causa dei problemi strutturali della Sardegna (ivi inclusa l'assenza di gas naturale).

- (58) A detta di Portovesme, i metalli come lo zinco, l'alluminio e il piombo sono prodotti di base il cui prezzo di riferimento mondiale è fissato nella Borsa metalli di Londra. Le variazioni nei costi locali di produzione non si traducono in differenze nei prezzi a livello mondiale. In particolare, la produzione di zinco da parte della società Portovesme è così esigua (meno dell'1 % della produzione mondiale) da non poter incidere sui prezzi mondiali.
- (59) Senza la tariffa agevolata, Portovesme si vedrebbe costretta a chiudere il proprio impianto, ma tale chiusura non favorirebbe gli altri produttori di zinco dell'Unione, in quanto essi non sarebbero in grado di aumentare la propria produzione e l'eccesso di domanda verrebbe colmato dalle esportazioni dai paesi terzi. Portovesme conclude affermando che la tariffa agevolata non incide sulla concorrenza e sugli scambi nell'Unione.

- (60) Inoltre, secondo Portovesme i pagamenti compensativi erogati dalla Cassa Conguaglio non comportano il trasferimento di risorse statali, in quanto tale Cassa semplicemente ridistribuisce fondi privati provenienti dagli utilizzatori finali.

- (61) Portovesme fa osservare che il prelievo di elettricità da parte delle industrie energivore è importante per garantire la sicurezza e la continuità della fornitura in Sardegna, nonché per evitare inefficienze nella produzione di energia elettrica che comporterebbero maggiori costi per gli utenti finali.

- (62) Infine, la società sottolinea che, se si trovasse costretta a chiudere il proprio impianto, ciò avrebbe gravi ripercussioni sul tessuto produttivo regionale, in quanto si perderebbero 790 posti di lavoro diretti e 500 nell'indotto.

4.1.2. Osservazioni presentate da Eurallumina

- (63) Eurallumina precisa che i costi di produzione dell'allumina in Europa sono più elevati che in altre regioni del mondo, soprattutto a causa dei maggiori prezzi dell'elettricità e dei combustibili, nonché dei costi di trasporto della bauxite⁽²⁶⁾. Questi maggiori costi non possono tradursi in prezzi più elevati, in quanto il prezzo dell'allumina si forma sulla Borsa metalli di Londra e non può essere determinato dai singoli produttori. Pertanto, secondo tale società la produzione europea di allumina risente di uno svantaggio concorrenziale rispetto al resto del mondo.

⁽²³⁾ Caso C 80/01 (caso allumina, decisione 2006/323/CE della Commissione). Il caso concerneva le esenzioni dai diritti di accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina in Sardegna (Italia), a Gardanne (Francia) e a Shannon (Irlanda).

⁽²⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1997 nella causa C-355/95, *Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)* contro Commissione, Raccolta 1997, pag. I-2549.

⁽²⁵⁾ Cfr. il considerando 9 della presente decisione.

⁽²⁶⁾ Il minerale di alluminio, che è la materia prima per la produzione di allumina.

(64) Oltre ai problemi generali che colpiscono le raffinerie di allumina europee, Eurallumina evidenzia inoltre problemi specifici della Sardegna che impediscono alle industrie locali di trarre profitto dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, in particolare il potere di mercato degli operatori storici (cfr. anche le osservazioni di Portovesme al considerando 55). Eurallumina cita inoltre l'assenza di gas naturale come svantaggio specifico della produzione sarda di allumina, in quanto per ottenere le grandi quantità di vapore necessarie per la lavorazione si deve utilizzare il più costoso olio pesante.

(65) Secondo Eurallumina, dopo la liberalizzazione il potere di mercato dei produttori di elettricità in Sardegna ha comportato un aumento dei prezzi dell'energia elettrica: senza la tariffa, Eurallumina avrebbe pagato 65,95 EUR/MWh per le sue forniture elettriche, a fronte dei 44 EUR/MWh che era solita corrispondere prima della liberalizzazione. La tariffa del 2004 ha ridotto il prezzo a 35 EUR/MWh.

(66) Come Portovesme, anche Eurallumina sostiene che se fosse costretta a uscire dal mercato, non potrebbe essere rimpiazzata da altri produttori europei di allumina, che operano già al massimo della propria capacità produttiva e il vuoto da essa lasciato sarebbe colmato dalle importazioni da paesi terzi. La chiusura comporterebbe la perdita di 400 posti di lavoro diretti e di 250 posti di lavoro nell'indotto⁽²⁷⁾. Poiché Eurallumina è l'unico fornitore di allumina dello *smelter* di Alcoa, a sua detta la chiusura dell'impianto di produzione dell'allumina potrebbe pregiudicare anche la vitalità economica di Alcoa in Sardegna.

(67) Pertanto, Eurallumina conclude affermando che la tariffa introdotta dal decreto del 2004 è necessaria, in attesa dello sviluppo delle nuove infrastrutture che rimuoveranno i principali fattori di svantaggio competitivo di cui risente l'industria sarda.

4.1.3. Osservazioni da parte di altri terzi interessati

(68) Un concorrente di Portovesme (lo stesso che aveva segnalato il caso alla Commissione) è intervenuto anche dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale. Esso ha presentato un'analisi della tariffa, in cui conclude che la tariffa agevolata del 2004 costituisce un aiuto di Stato illegale. In particolare, il denunciante osserva che il regime tariffario contestato è fondamentalmente diverso dalla tariffa storica *Alumix* concessa ad Alcoa e non può configurarsi come non-aiuto. Per quanto attiene all'eventuale compatibilità della misura, il denunciante sostiene che essa non può essere approvata né come aiuto regionale al funzionamento, né come aiuto alla ristrutturazione e dovrebbe pertanto essere dichiarata incompatibile.

⁽²⁷⁾ Alla data di redazione della presente decisione, Eurallumina ha sospeso la produzione da oltre un anno e i suoi dipendenti sono in cassa integrazione.

(69) Solvay Chimica Italia e Solvay Chimica Bussi (operanti nel settore cloro-soda) hanno presentato le loro osservazioni sulle tariffe del 2004 nel luglio 2005, dopo la scadenza del termine di un mese per la presentazione di osservazioni sull'avvio del procedimento di indagine formale. Nonostante il ritardo, queste società hanno chiesto di essere considerate una parte interessata. Nelle loro osservazioni, le società concludono che tanto le tariffe del 2004 quanto quelle del 2005 si configurano come aiuti di Stato illegali e incompatibili.

4.1.4. Commenti dell'Italia

La tariffa è intesa a porre rimedio a un fallimento del mercato

(70) L'Italia sottolinea che il mercato dell'energia elettrica nell'Unione non è ancora pienamente competitivo, come riconosciuto dalla stessa Commissione nella sua quarta Relazione annuale sulla realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità⁽²⁸⁾. Le imprese, in particolare quelle elettrointensive, non sono in grado di scegliere liberamente i propri fornitori e di acquistare elettricità a condizioni comparabili nei vari Stati membri. Tali difficoltà non sono legate alle capacità commerciali di tali imprese, ma sono il risultato delle carenze strutturali dei mercati dell'energia. L'attuale situazione nel mercato dell'energia dell'Unione ha effetti negativi sulla libera concorrenza sui mercati del prodotto degli utenti energivori.

(71) In Italia, malgrado la liberalizzazione del settore, vi sono deficienze strutturali particolari quali, ad esempio, l'insufficiente interconnessione fra le varie parti delle reti nazionali e una struttura di mercato concentrata. In tali circostanze, la liberalizzazione non si è tradotta in migliori prezzi per le utenze energivore. I problemi sono particolarmente acuti in Sardegna, dove l'interconnessione è limitata.

(72) Pertanto, l'Italia sostiene che un sistema tariffario speciale che rispecchi il profilo della domanda dovrebbe essere considerato giustificato come misura regolamentare per simulare i meccanismi che dovrebbero operare in un mercato pienamente concorrenziale. Tale intervento ripristinerebbe la parità di condizioni tra imprese elettrointensive operanti in Stati membri diversi, eliminando gli svantaggi geografici che colpiscono le imprese ubicate in Sardegna. Il regime anticiperebbe gli effetti attesi dal processo di liberalizzazione. Secondo l'Italia, simili misure sono attuate in altri Stati membri, dove gli utenti energivori beneficiano di tariffe elettriche regolamentate.

(73) Secondo l'Italia, il decreto del 2004 persegue altri due obiettivi: sostenere l'occupazione in Sardegna, concentrata nell'industria metallurgica, e mantenere a un livello sufficiente di domanda per il settore della produzione di energia elettrica in Sardegna, che risente di sovraccapacità.

⁽²⁸⁾ Documento COM(2004) 863 definitivo.

La tariffa non costituisce aiuto di Stato

- (74) L'Italia sostiene che il nuovo regime tariffario è equivalente, di fatto, alla tariffa storica *Alumix*, che la Commissione aveva considerato non configurare aiuto di Stato. Le differenze fra il vecchio e il nuovo regime sono dovute esclusivamente alla nuova «struttura tariffaria» richiesta dal lancio del mercato energetico liberalizzato.
- (75) L'Italia afferma che il regime tariffario non si configura come un aiuto di Stato. Per quanto concerne l'intervento di risorse statali, l'Italia sostiene che il sistema tariffario è comparabile con quello che, nella causa *PreussenElektra* ⁽²⁹⁾, la Corte di giustizia ha dichiarato non coinvolgere risorse statali. La Cassa Conguaglio, in quanto «ente tecnico contabile del sistema» non può disporre liberamente delle risorse finanziarie che amministra. Il fatto che la AEEG e il ministero delle finanze possano esercitare un certo controllo sulle attività della Cassa Conguaglio non significa che lo Stato sia in grado di disporre liberamente delle risorse in oggetto. Pertanto, secondo l'Italia le risorse utilizzate per finanziare il meccanismo tariffario sono interamente private.
- (76) Inoltre, l'Italia afferma che la tariffa non ha nessuna incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione e non può falsare la concorrenza per ragioni legate all'esistenza di un prezzo mondiale dei prodotti in questione, che sono prodotti di base (cfr. le osservazioni di Portovesme al considerando 55). Inoltre, la produzione UE e italiana di questi metalli non è cresciuta allo stesso ritmo della domanda. Ad esempio, nel 2005 la produzione nazionale ha coperto solo il 12 %, il 55 % e l'80 % della domanda italiana di alluminio, zinco e piombo rispettivamente. Pertanto, nell'Unione e in Italia vi è un crescente deficit di produzione di questi metalli, mentre la domanda è sempre più soddisfatta da esportazioni provenienti da paesi terzi. Se l'industria metallurgica in Italia scomparisse, nessun nuovo operatore dell'Unione potrebbe sostituire la capacità chiusa in Italia, dato che gli stabilimenti lavorano già a piena capacità e nessun produttore nuovo o esistente avrebbe un incentivo ad accrescere la propria capacità, considerato che le prospettive a lungo termine sono incerte per quanto riguarda la disponibilità di energia a prezzi ragionevoli. Pertanto, il mantenimento di queste capacità di produzione in Italia non può danneggiare la concorrenza. Poiché la tariffa agevolata non è inferiore ai prezzi dell'energia elettrica pagati in media dai concorrenti delle società beneficiarie, essa non incoraggia le esportazioni dalla Sardegna verso altri Stati membri.

Se la tariffa fosse un aiuto, sarebbe compatibile a titolo di aiuto regionale al funzionamento

- (77) L'Italia sostiene che, anche qualora la Commissione giungesse alla conclusione che la misura costituisce aiuto di Stato, la tariffa potrebbe essere considerata compatibile con il mercato interno a titolo di aiuto regionale al funzionamento, a cui la Sardegna è ammissibile sulla base

delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

- (78) A detta dell'Italia, le imperfezioni del mercato sardo dell'elettricità (concentrazione del mercato, scarsa interconnessione, sovraccapacità di generazione dell'energia elettrica) nonché la mancanza di accesso all'infrastruttura di distribuzione del gas costituiscono uno svantaggio regionale, cui la tariffa intende ovviare.
- (79) L'Italia fa osservare che i prezzi dell'energia elettrica sul territorio nazionale sono superiori del 38 % alla media europea per gli utenti ad alta intensità energetica. Ciò crea un problema di concorrenzialità, ulteriormente aggravato in Sardegna dalle imperfezioni del mercato dell'energia elettrica locale e dall'impossibilità di accedere alla rete di distribuzione del gas naturale.
- (80) L'Italia afferma che la misura contribuisce allo sviluppo regionale, perché l'industria metallurgica contribuisce in modo notevole all'economia e ai livelli occupazionali in Sardegna (il settore metallurgico rappresenta infatti il 12 % degli occupati e il 12,2 % del PIL regionale nell'industria manifatturiera). La tariffa ha ripercussioni positive sull'occupazione e il mantenimento del tessuto sociale ed economico dell'isola.
- (81) Secondo l'Italia, la tariffa è commisurata agli svantaggi di cui risentono i beneficiari, in quanto allinea semplicemente i prezzi dell'energia elettrica pagati dai produttori sardi a quelli pagati in media dai loro concorrenti a livello dell'Unione.
- (82) La tariffa è inoltre di breve periodo e transitoria, poiché resterebbe in vigore solo fino al completamento dei progetti infrastrutturali volti a migliorare l'interconnessione alle reti elettriche e del gas [il nuovo cavo d'interconnessione SAPEI e il gasdotto GALSI ⁽³⁰⁾].
- (83) Secondo l'Italia, la misura è anche degressiva, in quanto il prezzo agevolato è indicizzato sulla base della variazione dei prezzi dei carburanti, e può solo aumentare o restare invariato.

4.2. Caso C 13/06

4.2.1. Osservazioni presentate da Portovesme

- (84) Portovesme ritiene che le tariffe del 2005 non falsino la concorrenza, siano necessarie per assicurare la sopravvivenza delle industrie interessate e si possano considerare compatibili come aiuti regionali. Gli argomenti addotti dalla società sono equivalenti a quelli avanzati dall'Italia (cfr. i considerando da 87 a 104), cui si fa riferimento.

⁽²⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-379/98 *Preussen-Elektra*, Raccolta 2001, pag. I-2099.

⁽³⁰⁾ La data di completamento di tali infrastrutture era stata prevista dall'Italia per il 2007. Nel contesto del caso C 13/06 e del caso C 36/B/06, l'Italia ha spostato la data prevista al 2010. Alla data di adozione della presente decisione, il gasdotto GALSI non era ancora stato costruito (data prevista della messa in servizio: 2014) e il cavo SAPEI era operativo solo in parte.

4.2.2. Osservazioni da parte di Eurallumina

- (85) Anche Eurallumina ritiene che le tariffe del 2005 non falsino la concorrenza, siano necessarie per assicurare la sopravvivenza delle industrie interessate e si possano considerare compatibili in quanto aiuti regionali. Gli argomenti addotti dalla società sono equivalenti a quelli avanzati dall'Italia, cui si fa riferimento.

4.2.3. Osservazioni di altri terzi interessati

- (86) Gli stessi concorrenti di Portovesme e Syndial che avevano presentato osservazioni nel caso C 38/B/04 sono intervenuti anche nel procedimento in oggetto. Entrambe le società sottolineano il fatto che la misura in causa costituisce un aiuto al funzionamento che dovrebbe essere considerato incompatibile con il mercato interno.

4.2.4. Commenti dell'Italia

Le tariffe sono parte di una strategia regionale di sostegno

- (87) L'Italia sostiene che le tariffe del 2005 sono molto diverse da quelle applicate nel 2004, in quanto esse sono ora conformi ai requisiti degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.
- (88) Secondo l'Italia, sebbene una superficiale valutazione possa portare a classificare le tariffe come aiuto al funzionamento, esse fanno parte in realtà di una serie di misure volte a favorire lo sviluppo regionale in Sardegna. L'Italia sottolinea, in particolare, lo stretto collegamento tra le tariffe e l'impegno, richiesto ai beneficiari, di effettuare investimenti a lungo termine. Inoltre, la clausola sospensiva che subordina l'attuazione della misura all'autorizzazione da parte della Commissione testimonia, secondo l'Italia, il suo carattere di aiuto a finalità regionale.
- (89) Il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dai beneficiari è la chiave di volta di tale strategia. Esso si compone dei seguenti elementi:
- a) gli investimenti produttivi descritti nei piani industriali presentati dai beneficiari;
 - b) l'autorizzazione rapida alla realizzazione di infrastrutture d'interconnessione energetica che consentano ai beneficiari di avere accesso a forniture energetiche a prezzi competitivi (il gasdotto GALSI e il cavo d'interconnessione SAPEI);
 - c) l'assegnazione di una concessione integrata per lo sfruttamento della miniera di carbone del Sulcis e per la realizzazione/gestione di una nuova centrale a carbone per la fornitura di elettricità ai beneficiari; e
 - d) le tariffe agevolate.
- (90) L'Italia ritiene che le tariffe vadano considerate come uno strumento di politica economica volto a salvaguardare

settori minacciati dagli elevati prezzi dell'energia, che altrimenti si trasferirebbero al di fuori dell'Italia e dell'Europa a causa della concorrenza aggressiva di società extra-UE che hanno minori costi di produzione. Le tariffe sarebbero applicate fino al completamento delle infrastrutture previste e al conseguimento di un mercato interno dell'energia concorrenziale. La misura sarebbe in linea con lo spirito degli aiuti a finalità regionale, poiché promuoverebbe la crescita economica e l'occupazione in un'isola dove le produzioni energivore risentono di uno svantaggio concorrenziale dovuto non solo all'imperfetto livello di liberalizzazione del mercato dell'elettricità, ma anche alle eccezionali carenze infrastrutturali della Sardegna per quanto concerne l'interconnessione alle reti nazionali dell'energia elettrica e del gas.

- (91) A sostegno di tale approccio integrato, l'Italia cita la Prima relazione del gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente⁽³¹⁾, in cui si osserva che il processo di liberalizzazione del settore dell'energia non ha prodotto risultati soddisfacenti e che è necessario migliorare l'interconnessione e si auspica la stipula di contratti di fornitura di lungo periodo con prezzi prevedibili o partenariati fra utenti e fornitori di energia elettrica. Al riguardo, l'Italia sottolinea che gli interventi programmati per la Sardegna vanno appunto in questa direzione, agguagliando che sono al contempo necessarie misure di breve periodo come le tariffe in oggetto per garantire la competitività dell'industria sarda e la sua sopravvivenza fino alla realizzazione degli investimenti programmati che portino alla risoluzione dei problemi strutturali.

L'aiuto compensa uno svantaggio regionale

- (92) L'Italia sostiene che non è possibile confrontare i prezzi dell'energia elettrica pagati dai beneficiari sardi con i prezzi dell'energia elettrica medi pagati da imprese analoghe nell'Italia peninsulare, in quanto le imprese ad alta intensità energetica acquistano l'elettricità tramite contratti bilaterali che non sono di pubblico dominio. Secondo l'Italia, la Commissione sbaglia a fare un confronto basato sui prezzi registrati sulle borse dell'energia elettrica, poiché solo una minima parte delle forniture elettriche di queste imprese è acquistata in tali sedi.
- (93) Secondo l'Italia, i prezzi negoziati tramite contratti bilaterali possono essere favorevoli ai consumatori solo se questi hanno la possibilità di scegliere liberamente i propri fornitori e di acquistare energia elettrica prodotta con tecnologie competitive. Ciò non è possibile in Sardegna, dove le centrali elettriche non possono produrre l'energia a costi contenuti non avendo accesso al gas naturale. Peraltro, i nuovi investimenti in moderne centrali di produzione sono scoraggiati dalla limitata interconnessione elettrica che rende impossibile esportare l'elettricità. Un altro fattore è la concentrazione del mercato e il ruolo svolto dagli operatori storici.

⁽³¹⁾ Prima Relazione del gruppo ad alto livello, «Contributing to an integrated approach on competitiveness, energy and environment policies» (Contribuire a un approccio integrato delle politiche sulla competitività, l'energia e l'ambiente) (http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg_en.htm). Il gruppo ad alto livello è un foro cui partecipano rappresentanti della Commissione e leader aziendali.

- (94) A detta dell'Italia, in queste circostanze può essere giustificata l'applicazione di tariffe che stabilizzino i prezzi dell'energia elettrica fino al conseguimento di una più effettiva concorrenza sul mercato dell'elettricità. Ancora una volta, l'Italia sostiene che le tariffe agevolate stimolano il funzionamento di un mercato pienamente competitivo.
- (95) Per quanto concerne la situazione di sovraccapacità di produzione di energia elettrica, che ha indotto la Commissione a dubitare che i prezzi dell'elettricità fossero maggiori in Sardegna rispetto all'Italia peninsulare (in quanto la sovraccapacità dovrebbe piuttosto stimolare i produttori a vendere a prezzi competitivi ai grandi utenti — cfr. il considerando 47), l'Italia sostiene quanto segue: la sovraccapacità produttiva della Sardegna non può comportare una riduzione dei prezzi al consumo, poiché in questo caso specifico la sovraccapacità è dovuta a un'interconnessione limitata, che rende necessario costituire una riserva di capacità molto consistente⁽³²⁾ onde garantire la continuità delle forniture elettrica nell'isola. Poiché questa riserva è comunque remunerata tramite oneri a carico di tutti gli utenti finali, i fornitori di energia elettrica non hanno interesse a vendere a prezzi più concorrenziali l'elettricità prodotta ricorrendo a tale capacità inutilizzata.

L'aiuto è proporzionale

- (96) Secondo l'Italia, la misura è proporzionale, in quanto il prezzo fissato dall'AEEG per il 2005 (cfr. il considerando 34) corrisponde al prezzo medio pagato nell'Unione dai concorrenti dei beneficiari, calcolato dall'ente di regolamentazione in modo obiettivo. L'Italia ricorda inoltre che nel 2005, in altri Stati membri con tariffe regolamentate i grandi utenti industriali hanno pagato per le proprie forniture elettriche prezzi di anche solo 25 EUR/MWh.
- (97) Alla luce di quanto sopra, l'Italia contesta i dati presentati dai denunciati, che a suo parere non sono metodologicamente corretti, in quanto sovrastimano i prezzi medi dell'elettricità pagati dai concorrenti dei beneficiari nell'Unione.
- L'aiuto è temporaneo e a carattere decrescente
- (98) Secondo l'Italia, la durata del regime (6 anni anziché 5) è giustificata dall'esigenza di attendere il completamento dell'infrastruttura energetica.
- (99) L'Italia inoltre afferma che è stato rispettato il criterio della degressività, in quanto le tariffe vengono aggiornate in base alla media ponderata delle variazioni registrate nelle Borse di Amsterdam e Francoforte e possono solo aumentare, non diminuire.
- (100) Le tariffe sono agganciate alle variazioni di prezzo sulle borse dell'energia elettrica perché, secondo l'Italia, queste rappresentano un riferimento obiettivo e globalmente rappresentativo delle tendenze dei prezzi dell'energia. Tuttavia, l'Italia sostiene che gli aumenti di prezzo effettivi per le utenze ad alta intensità energetica dell'Unione

sono di norma notevolmente più bassi degli aumenti registrati sulle borse dell'energia elettrica (poiché tali utenti pagano tariffe concordate con contratti bilaterali o stabilite dallo Stato, nel caso delle tariffe regolamentate, quindi meno soggette a oscillazioni).

- (101) L'Italia conclude pertanto che l'aumento del 4 % su base annua applicato alle tariffe sarde è in linea con gli aumenti dei prezzi dell'energia applicati ai loro concorrenti diretti dell'Unione.
- (102) L'Italia evidenzia l'esistenza nell'Unione di misure che hanno effetti equivalenti a quelli prodotti dalle controverse tariffe agevolate e ritiene che tutte dovrebbero essere valutate allo stesso modo, a prescindere dalla loro forma, in quanto hanno tutte l'obiettivo comune di garantire la sopravvivenza di industrie energivore nell'Unione e impedire che vengano delocalizzate al di fuori del territorio nazionale.

Ammissibilità della Sardegna agli aiuti a finalità regionale dopo il 2007

- (103) Secondo l'Italia, anche se dal 2007 la Sardegna non è più ammessa a beneficiare degli aiuti al funzionamento a finalità regionale, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale contemplano la possibilità di una graduale uscita dai regimi in essere nel momento in cui una regione cessa di essere ammissibile alla deroga ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Pertanto, la Commissione potrebbe ancora autorizzare la misura a norma degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale del 2007. In ogni modo, l'Italia sostiene che la misura contestata non debba configurarsi come un ordinario aiuto al funzionamento.

Nessuna incidenza sugli scambi nell'Unione

- (104) L'Italia sottolinea ancora una volta che le tariffe non incidono sugli scambi fra gli Stati membri, per i motivi già illustrati al considerando 76 per l'alluminio, lo zinco e il piombo. Lo stesso ragionamento varrebbe per l'industria chimica. L'Italia sottolinea che nel 2003 le importazioni di prodotti chimici in Italia hanno superato le esportazioni e che la produzione dell'Unione e quella italiana sono in fase di declino dal 2001. Per quanto concerne nello specifico la produzione di PVC, che rappresenta la maggiore applicazione del cloro, vi sarebbe in Italia un deficit di produzione (nel 2002, sono state prodotte soltanto 470 000 tonnellate di PVC, a fronte di un consumo di 970 000 tonnellate).

5. VALUTAZIONE DELLA MISURA

5.1. Presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato CE

- (105) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura a) arreca un vantaggio economico al beneficiario; b) è concessa dallo Stato mediante risorse statali; c) è selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri ed è di natura tale da falsare la concorrenza nell'Unione.

⁽³²⁾ Questo elevato livello della riserva (80 % dell'energia massima assorbita dalla rete) è stato stabilito con decreto ministeriale del 7 agosto 2000.

5.1.1. *Presenza di un vantaggio*

- (106) Sulla base del regime tariffario del 2004 e del 2005, lo Stato è intervenuto per sovvenzionare il prezzo dell'elettricità negoziato dai beneficiari con i propri fornitori. Ad esempio, nel 2004, in assenza di pagamenti compensativi, Portovesme ed Eurallumina avrebbero pagato rispettivamente 63 EUR MWh⁽³³⁾ e 65,95 EUR/MWh, sulla base dei contratti di fornitura bilaterali in vigore all'epoca. Queste cifre sono state fornite dall'Italia e dagli stessi beneficiari e non sono pertanto oggetto di contestazione.
- (107) Nel 2005, secondo i dati forniti dall'Italia, il prezzo dell'elettricità negoziato da Syndial con il suo fornitore superava i 60 EUR/MWh (mentre la tariffa agevolata l'avrebbe fatto scendere a 27 EUR/MWh). La logica delle due misure era che lo Stato avrebbe rimborsato ai beneficiari i costi supplementari sostenuti per l'acquisto dell'elettricità in Sardegna rispetto ai prezzi medi pagati dai loro concorrenti nell'Unione.
- (108) Portovesme sostiene che il prezzo agevolato corrisponde al prezzo che prevarebbe in un mercato pienamente competitivo, e pertanto non arreca alcun vantaggio. La Commissione ha già respinto questa argomentazione nel caso Alcoa, in cui si trattava di tariffe praticamente identiche. Né i tribunali dell'Unione, né la Commissione hanno mai preso in considerazione, al fine di valutare la presenza di un vantaggio, le condizioni ricorrenti su un ipotetico mercato meglio funzionante. Il quadro di riferimento è sempre costituito dalle condizioni ricorrenti sui mercati reali in questione⁽³⁴⁾.
- (109) Inoltre, l'argomentazione di cui sopra presuppone che, laddove un mercato non funzioni correttamente, sarebbe giustificato che uno Stato membro fissasse prezzi che simulano condizioni di effettiva concorrenza (cfr. il commento dell'Italia al considerando 72).
- (110) Questa logica non è accettabile, poiché contraria al principio, ben consolidato nella giurisprudenza dell'Unione, secondo cui «la circostanza che uno Stato membro cerchi di riavvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri, non può togliere a tali misure il carattere di aiuto di Stato»⁽³⁵⁾. La Commissione ritiene che il principio sopra enunciato si applichi analogamente a situazioni in cui uno Stato membro intenda ravvicinare le condizioni di concorrenza a quelle prevalenti in un mercato pienamente competitivo.
- (111) Inoltre, se si seguisse tale proposta, non costituirebbero aiuti di Stato le sovvenzioni erogate dagli Stati membri per colmare il divario fra un prezzo liberamente negoziato sul mercato fra due operatori ed il prezzo teorico sul quale ci si sarebbe potuti accordare in condizioni di piena concorrenza. Ciò vanificherebbe l'obiettivo preciso del controllo degli aiuti di Stato.
- (112) L'Italia sostiene che queste tariffe sono identiche alla tariffa *Alumix*, che la Commissione non aveva considerato un aiuto (cfr. il considerando 74), e che dovrebbero parimenti non configurarsi come aiuto.
- (113) La Commissione ricorda che la situazione su cui si era espressa nel caso *Alumix* era molto diversa. Nel caso *Alumix*, la tariffa era concessa da ENEL, che all'epoca era l'ente pubblico che erogava elettricità in regime di monopolio, in un mercato elettrico che non era ancora stato liberalizzato⁽³⁶⁾. Data la situazione, la Commissione aveva dovuto appurare se ENEL praticasse un prezzo artificiosamente basso, oppure se si comportasse come un operatore di mercato razionale. Considerato il monopolio detenuto da ENEL per la generazione e la distribuzione di elettricità, non vi era alcun prezzo di mercato cui la Commissione potesse fare riferimento per valutare la presenza di un vantaggio. Pertanto, la Commissione aveva messo a punto un metodo per individuare il prezzo di mercato teorico più basso al quale un fornitore razionale sarebbe stato disposto a vendere al suo «miglior cliente».
- (114) Tuttavia, questa metodologia non può essere applicata in una situazione in cui i prezzi sono negoziati dagli utenti finali con i fornitori di energia elettrica in un mercato liberalizzato e sono sovvenzionati ex post tramite pagamenti compensativi. Pertanto l'analisi sviluppata nella decisione *Alumix* e le conclusioni della Commissione relativamente a quel caso sono manifestamente prive di rilevanza nel caso in oggetto. Ciò risulta anche dalla sentenza del Tribunale di primo grado del 25 marzo 2009 che ha confermato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale per il caso Alcoa⁽³⁷⁾ (cfr. il paragrafo 132 della sentenza).
- (115) Nel caso di specie, il principio del prudente operatore di mercato non si applica. Sarebbe necessario valutare il caso sulla base di tale principio qualora lo Stato vendesse elettricità alle società interessate, direttamente o tramite un ente parastatale come nel caso *Alumix*. Ma non è così nel caso in questione, dal momento che a fornire elettricità sono società private. Pertanto, a differenza del caso *Alumix*, non è necessario esaminare se il comportamento dello Stato sia stato analogo a quello di un operatore di mercato razionale.
- ⁽³³⁾ Questo dato è stato ottenuto aggiungendo al prezzo agevolato di circa 26 EUR/MWh un pagamento compensativo pari a 37 EUR/MWh.
- ⁽³⁴⁾ Cfr. ad esempio, il caso degli orticoltori olandesi, decisione 85/215/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1985, relativa alla tariffa preferenziale del gas naturale a favore degli orticoltori olandesi (GU L 97 del 4.4.1985, pag. 49). In questo caso, la Commissione ha considerato le condizioni reali di mercato ed ha applicato il test dell'operatore in economia di mercato per valutare la presenza di un vantaggio in certi prezzi per il gas.
- ⁽³⁵⁾ Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-372/97 *Italia contro Commissione*, Raccolta 2004, pag. I-03679, paragrafo 67.
- ⁽³⁶⁾ La prima direttiva sulla liberalizzazione 96/92/CE (cfr. nota 15) è stata recepita dall'Italia con decreto n. 79/1999.
- ⁽³⁷⁾ Causa T-332/06 *Alcoa Trasformazioni*, Raccolta 2009, pag. II-00029 (in fase di impugnazione).

(116) Pertanto, si dovrà trarre la conclusione che i regimi di pagamento compensativo del 2004 e del 2005 alleviano gli oneri derivanti dai contratti di fornitura conclusi dai beneficiari (oneri che dovrebbero essere, di norma, inclusi nei bilanci delle società). In linea con la giurisprudenza consolidata⁽³⁸⁾, le misure contestate conferiscono pertanto un vantaggio economico ai beneficiari.

5.1.2. Selettività

(117) Poiché le tariffe elettriche agevolate in Italia sono concesse esclusivamente alle imprese aventi degli impianti esistenti, ubicati in Sardegna e inseriti in un elenco chiuso di settori individuati da atti legislativi e regolamentari che costituiscono la base giuridica di tali misure, il vantaggio che conferiscono è di tipo selettivo.

5.1.3. Risorse statali e imputabilità allo Stato

(118) Secondo la giurisprudenza consolidata, un vantaggio può essere definito come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE unicamente se è concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali⁽³⁹⁾ ed è imputabile allo Stato⁽⁴⁰⁾.

(119) Come descritto al considerando 28, i pagamenti compensativi contestati sono finanziati mediante un prelievo parafiscale riscosso dalla Cassa Conguaglio attraverso la componente A4 della tariffa elettrica. Tale prelievo è obbligatorio in quanto imposto da delibere dell'AEEG che danno attuazione alla legislazione nazionale. La Cassa Conguaglio è un ente pubblico istituito per legge che svolge le sue funzioni sulla base di precise istruzioni impartite nelle delibere dell'AEEG.

(120) Sempre secondo giurisprudenza consolidata, il gettito di un prelievo che è obbligatorio in base alla legislazione nazionale ed è pagato ad un ente istituito per legge, costituisce risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando è destinato al finanziamento di una misura che soddisfa gli altri criteri di detto articolo⁽⁴¹⁾.

(121) L'Italia invoca la sentenza della Corte di giustizia nella causa *PreussenElektra*⁽⁴²⁾ per suffragare la tesi secondo cui la misura in questione non è finanziata mediante risorse statali. Essa sostiene che i fondi necessari per finanziare la tariffa sono trasferiti da soggetti privati (gli utenti di energia elettrica) a soggetti privati (i beneficiari), mentre il ruolo dello Stato si limita all'adozione di una legge che impone il pagamento delle somme necessarie senza alcun potere discrezionale di disporre dei fondi, salvo per l'at-

tuazione del regime previsto dalla legge. In particolare, secondo l'Italia e alcuni dei beneficiari, la Cassa Conguaglio non esercita alcun controllo sui fondi ed è un semplice intermediario contabile.

(122) Nella causa *PreussenElektra*, la Corte ha considerato che un obbligo imposto a distributori di energia elettrica privati di acquistare l'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore economico reale di siffatta tipologia di energia elettrica non costituisce aiuto di Stato, poiché la misura non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali.

(123) La Commissione fa presente che nella causa *PreussenElektra*, le risorse necessarie per finanziare la misura erano fornite direttamente dai distributori ai produttori di energie rinnovabili senza transitare attraverso un ente pubblico. In tale sistema, le somme da trasferire non potevano effettivamente mai essere a disposizione delle autorità dello Stato membro. Invece, nel caso di specie, le somme transitano attraverso l'ente pubblico Cassa Conguaglio prima di essere destinate al beneficiario finale. Pertanto la giurisprudenza *PreussenElektra* si colloca in un quadro fattuale diverso e non è pertinente ai fini del caso di specie.

(124) La giurisprudenza *Pearle*⁽⁴³⁾ non può essere d'aiuto all'Italia o ai beneficiari. In *Pearle*, la Corte aveva concluso che, in particolari condizioni, il gettito di un prelievo che transita attraverso un ente pubblico non costituisce risorse statali. In *Pearle*, le misure erano finanziate interamente da un settore economico su iniziativa esclusiva di quel settore. I fondi erano raccolti mediante un prelievo parafiscale che transitava attraverso un ente pubblico che in nessun momento poteva disporre dei fondi. Inoltre, vi era coincidenza tra i soggetti che pagavano il prelievo e quelli che fruivano dei benefici della misura.

(125) L'Italia sostiene che la Cassa Conguaglio non ha alcun potere discrezionale per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, che sono destinati al finanziamento delle tariffe e non possono mai rientrare «nel perimetro della finanza pubblica». Pertanto, lo Stato non potrebbe disporre liberamente di tali fondi, che di conseguenza non costituiscono risorse statali.

(126) Come osservazione preliminare, occorre segnalare che mentre alcuni dei criteri di *Pearle* possono essere soggettivamente visti come più pertinenti di altri, non esiste in *Pearle* un «criterio chiave». Le condizioni enumerate nella sentenza sono cumulative. Questa è anche l'interpretazione fornita dal Tribunale di primo grado nella causa *Earl Salvat*⁽⁴⁴⁾, quando ha esaminato alla luce di ciascuno dei criteri di *Pearle* il prelievo fiscale contestato in quel caso.

⁽³⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-241/94 *Francia* contro *Commissione*, Raccolta 1996, pag. I-4551 paragrafo 34.

⁽³⁹⁾ Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa *PreussenElektra* sopra citata al paragrafo 58.

⁽⁴⁰⁾ Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-482/99 *Francia* contro *Commissione*, (*Stardust Marine*) Raccolta 2002, pag. I-4397, paragrafo 24.

⁽⁴¹⁾ Cfr. le sentenze della Corte di giustizia europea nella causa C-78/76, *Steinike & Weinlig*, Raccolta 1977, pag. 595 e nella causa C-47/69, *Settore tessile francese*, Raccolta 1970, pag. 487.

⁽⁴²⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 29.

⁽⁴³⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-345/02 del 15 luglio 2004, *Pearle e altri*, Raccolta 2004, pag. I-7139.

⁽⁴⁴⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-136/05 *Earl Salvat* contro *Commissione*, Raccolta 2007, pag. II-04063, paragrafi 137-165.

- (127) Prima di esaminare il ruolo svolto dalla Cassa Conguaglio, la Commissione ha appurato se siano soddisfatti gli altri criteri enumerati in *Pearle*. È chiaro che, diversamente da *Pearle*, le tariffe contestate sono state istituite su iniziativa dello Stato, e non su iniziativa di un settore economico. Inoltre, in *Pearle* i beneficiari della misura erano anche gli unici contribuenti delle risorse, per cui l'intervento dell'ente pubblico non tendeva a creare un vantaggio atto a costituire un onere aggiuntivo per lo Stato. Nel caso di specie, i beneficiari non sopportano l'onere finanziario del prelievo, che grava unicamente sugli utenti di energia elettrica. Pertanto, la giurisprudenza *Pearle* non può essere validamente invocata, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle tesi espone per quanto riguarda il ruolo della Cassa Conguaglio di semplice intermediario contabile.
- (128) Quanto alla Cassa Conguaglio, la Commissione fa presente che, secondo giurisprudenza consolidata, «non va fatta distinzione fra i casi in cui l'aiuto è concesso direttamente dallo Stato e quelli in cui è concesso da un ente pubblico o privato designato o istituito dallo Stato»⁽⁴⁵⁾. Pertanto lo status pubblico o privato della Cassa Conguaglio non è determinante ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Il fatto che la Cassa Conguaglio sia un ente pubblico non comporta automaticamente l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE⁽⁴⁶⁾; analogamente, l'intervento di un ente privato, di per sé, non preclude l'applicazione dello stesso articolo.
- (129) Tuttavia l'analisi non può limitarsi ai poteri della Cassa Conguaglio nella sua qualità di ente pubblico. Va appurato invece se, più in generale, lo Stato, direttamente o tramite qualsiasi altro ente da esso designato, possa esercitare un controllo sui fondi utilizzati per finanziare la tariffa. Si dovrebbe applicare lo stesso test se la Cassa Conguaglio fosse un ente privato.
- (130) La recente sentenza della Corte nel caso *Essent*⁽⁴⁷⁾ fornisce indicazioni definitive su questo punto. Nel caso *Essent*, i Paesi Bassi avevano introdotto per legge un sovrapprezzo sulle tariffe elettriche. Il sovrapprezzo era pagato dalle utenze elettriche agli operatori della rete, che a loro volta trasferivano i proventi alla società designata, la SEP, la quale non aveva margine discrezionale nella gestione dei fondi ed operava sotto stretto controllo delle autorità. La Corte è giunta alla conclusione che i proventi del sovrapprezzo costituivano risorse di Stato, in quanto il sovrapprezzo sul prezzo dell'elettricità era imposto dalla legislazione nazionale e pertanto costituivano un onere; la SEP non era autorizzata ad utilizzare i proventi del sovrapprezzo per finalità diverse da quelle definite nella legge, e quindi le risorse rimanevano sotto controllo pubblico e le autorità nazionali potevano disporne. La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti per dichiarare la natura di risorse pubbliche dei fondi in oggetto.
- (131) Le somiglianze con il caso in oggetto sono evidenti. Il sovrapprezzo tariffario usato per finanziare le tariffe contestate è imposto per legge, come in *Essent*. La Cassa Conguaglio svolge lo stesso ruolo della SEP, in quanto centralizza ed amministra i proventi del prelievo parafiscale, ed è soggetta agli stessi vincoli, dato che non può utilizzare i proventi del sovrapprezzo per finalità diverse da quelle prescritte dalla legge (il finanziamento dei regimi tariffari agevolati). Lo Stato è in grado di controllare ed orientare l'utilizzo delle risorse: la Cassa Conguaglio svolge le sue funzioni contabili su precise istruzioni dell'AEEG, la quale agisce nel quadro dei suoi poteri statutari e/o in attuazione della legislazione nazionale. Pertanto, le risorse amministrate dalla Cassa Conguaglio rimangono costantemente sotto controllo pubblico.
- (132) Questa analisi è coerente con quella sviluppata dalla Commissione nella decisione sul caso⁽⁴⁸⁾ italiano dei «costi non recuperabili nel settore dell'elettricità», che aveva classificato come risorse pubbliche i fondi amministrati dalla Cassa Conguaglio sul conto A6.
- (133) La natura di risorse pubbliche dei fondi amministrati dalla Cassa Conguaglio è stata confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado nella causa *Iride*⁽⁴⁹⁾.
- (134) La Suprema Corte di Cassazione aveva già concluso, nella sentenza n. 11632/03 del 3 aprile 2003, che la Cassa Conguaglio non aveva una personalità giuridica distinta da quella dello Stato Italiano, e che era quest'ultimo che doveva essere considerato il proprietario delle somme trasferite alla Cassa Conguaglio, anche se tali somme provenivano da soggetti privati ed erano destinate ad imprese private. Nel caso *Iride*, i ricorrenti *Iride Spa* e *Iride Energia Spa* avevano impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado una decisione della Commissione che classificava come risorse pubbliche i fondi amministrati dalla Cassa Conguaglio sul conto A6. Gli argomenti avanzati dai ricorrenti erano molto simili. I ricorrenti contestavano la sostanza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, adducendo che il ruolo della Cassa Conguaglio era quello di un semplice intermediario contabile fra i privati cittadini soggetti all'obbligo pecuniario e i soggetti destinatari delle somme, un ruolo che non consentiva alla Cassa Conguaglio, neanche per un breve periodo, di utilizzare le somme depositate. I ricorrenti rivendicavano parimenti l'applicabilità della giurisprudenza *PreussenElektra*.

⁽⁴⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-57/86 *Grecia contro Commissione*, Raccolta 1988, pag. I-2855, punto 12; *PreussenElektra*, ibid.; pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia nella causa C-126/01 *Gemo* Raccolta 2003, pag. I-13769, paragrafo 23.

⁽⁴⁶⁾ Sentenze *Stardust*, ibid.; *Pearle*, ibid.; e *Earl Salvat*, ibid.

⁽⁴⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008 nella causa C-206/06 *Essent Network Noord contro Aluminium Delfzijl*, non ancora pubblicata, paragrafi 69 e 70.

⁽⁴⁸⁾ Decisione della Commissione C(2004) 4333 del 1° dicembre 2004, caso N 490/2000 — Italia — costi non recuperabili nel settore dell'elettricità.

⁽⁴⁹⁾ Sentenza dell'11 febbraio 2009 nella causa T-25/07 *Iride*, Raccolta 2009, pag. II-00245, paragrafo 39.

- (135) Dopo avere sottolineato che non era competente a mettere in discussione l'interpretazione della legislazione italiana da parte della Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale ha confermato che le somme depositate sul conto A6 della Cassa Conguaglio devono essere classificate come risorse pubbliche non solo perché sono proprietà dello Stato, ma anche perché rimangono sotto il suo costante controllo ⁽⁵⁰⁾.
- (136) Questa conclusione riguarda il conto A6 della Cassa Conguaglio, che finanzia i costi non recuperabili del settore elettrico. Tuttavia, si può logicamente estendere tale conclusione alla componente A4, che finanzia la tariffa contestata. La sentenza della Corte di Cassazione si basava su un'analisi della personalità giuridica della Cassa Conguaglio, e la constatazione di proprietà dello Stato si applica pertanto a tutte le somme depositate presso la Cassa. Lo stesso dicasi per la conclusione del Tribunale di primo grado relativamente al fatto che lo Stato può controllare le risorse amministrate dalla Cassa. Non vi è alcuna differenza fra il conto A6 e la componente A4, al di là della destinazione delle risorse (per l'A6, il pagamento dei costi non recuperabili, e per l'A4, quello delle tariffe agevolate). Pertanto, le somme trasferite ai beneficiari sardi dalla componente A4 devono parimenti essere classificate come risorse pubbliche.
- (137) Oltre ad essere finanziate mediante risorse pubbliche, le tariffe contestate sono anche imputabili allo Stato ⁽⁵¹⁾, poiché la base giuridica della misura consiste in disposizioni legislative nazionali, decreti e delibere dell'AEEG, che è un ente pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni di autorità pubblica.

5.1.4. Incidenza sugli scambi e distorsione di concorrenza

- (138) Per quanto concerne l'incidenza delle misure sugli scambi nell'Unione e la conseguente distorsione di concorrenza, è indiscusso che i mercati interessati (piombo, zinco, argento, alluminio e cloro/soda) sono pienamente aperti alla concorrenza. Tale considerazione sarebbe già di per sé sufficiente per ritenere che le tariffe hanno un impatto sugli scambi nell'Unione.
- (139) Ciononostante, la Commissione ha preso in considerazione la tesi svolta dai beneficiari e dall'Italia secondo cui le tariffe nel settore dei metalli (l'argomentazione non è stata esplicitamente addotta per il settore del cloro) non hanno alcuna incidenza sugli scambi e non falsano la concorrenza, giacché non esistono effettivi flussi commerciali tra gli Stati membri; è improbabile che tali flussi

commerciali si sviluppino e, in ragione delle peculiarità del settore in questione, le tariffe non vanno a detrimento dei concorrenti dei beneficiari nell'Unione.

- (140) Va ribadito che, nella prassi decisionale della Commissione e nella giurisprudenza della Corte, l'assenza di effettivi flussi commerciali non è mai stata accettata come prova che una misura di aiuto non abbia alcuna incidenza sugli scambi a livello dell'Unione. La Corte ha infatti costantemente affermato che l'aiuto ad un'impresa può essere di natura tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da falsare la concorrenza anche se quest'impresa non partecipa essa stessa agli scambi a livello dell'Unione. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite ⁽⁵²⁾.
- (141) Inoltre, un quadro caratterizzato da una diminuzione della produzione nell'Unione e da un aumento delle importazioni da paesi terzi, con limitati o inesistenti flussi commerciali tra Stati membri, non è insolito: anzi, è tipico dei settori che incontrano difficoltà strutturali e/o sono sottoposti a forte pressione concorrenziale. Siffatti settori sono particolarmente sensibili alle misure adottate dagli Stati membri per migliorare la posizione concorrenziale delle loro industrie nazionali.
- (142) Il fatto che la modesta produzione di zinco, piombo e argento in Italia non sia in grado di incidere sul prezzo di riferimento è irrilevante. L'esistenza di un prezzo di riferimento per tali metalli, che non è facilmente influenzato da condizioni di produzione in un solo Stato membro, non esclude l'esistenza di una concorrenza tra imprese ubicate nel SEE e che vendono sul mercato mondiale dei metalli. È possibile che l'aiuto in favore dei beneficiari sardi non permetta loro di ridurre il prezzo mondiale dei loro prodotti e di spingere concorrenti fuori dal mercato e che altri produttori dell'Unione possano restare attivi fintantoché riescono a vendere con profitto al prezzo mondiale. Tuttavia, gli utili generati in Italia grazie alla tariffa elettrica agevolata rafforzano, in senso generale, la posizione concorrenziale delle società. Ad esempio, le riserve di capitale accumulate possono essere utilizzate per rilevare concorrenti e accrescere la propria quota di mercato. Questo ragionamento è tanto più pertinente se si considera che alcuni dei beneficiari fanno parte di società multinazionali ⁽⁵³⁾.

⁽⁵⁰⁾ Ibidem, paragrafo 28.

⁽⁵¹⁾ Cfr. le sentenze della Corte di giustizia nella causa C-303/88 *Italia* contro *Commissione*, Raccolta 1988, pag. I-1433 e la causa C-47/69 *Francia* contro *Commissione*, Raccolta 1970, pag. 4393; cfr. anche la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-351/02 *Deutsche Bahn* contro *Commissione*, Raccolta 2006, pag. II-1047.

⁽⁵²⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-102/87 *Francia* contro *Commissione*, Raccolta 1988-, pag. I-4067, punto 19; sentenza della Corte di giustizia nella causa C-305/89 *Italia* contro *Commissione*, Raccolta 1991, pag. I-1603 paragrafo 26.

⁽⁵³⁾ Portovesme è di proprietà della multinazionale Glencore. Eurallumina è di proprietà della società russa Rusal.

- (143) Contrariamente a quanto sostenuto dai beneficiari, il fatto che il prezzo pagato in Italia nei settori di riferimento sia analogo al prezzo medio dell'energia elettrica pagato nell'Unione dai produttori concorrenti non può essere considerato come prova del fatto che gli interessi degli altri produttori dell'Unione non sono minacciati dalla tariffa italiana. La giurisprudenza nella causa C-372/97, *Italia contro Commissione* stabilisce chiaramente che misure unilaterali volte a equiparare le condizioni di concorrenza in uno Stato membro a quelle prevalenti in altri Stati membri incidono sugli scambi (e quindi non possono sfuggire alla definizione di aiuto). Inoltre, alcuni degli accordi di fornitura di energia in atto in altri Stati membri possono comportare aiuti di Stato e la Commissione ha avviato indagini approfondite rispetto a varie misure del genere ⁽⁵⁴⁾. Benché tale argomento difensivo non sia stato esplicitamente avanzato dall'Italia né da Alcoa, la Commissione ritiene utile ribadire il principio, ben noto della giurisprudenza, secondo il quale l'esistenza di aiuti illegali in alcuni Stati membri non giustifica l'adozione di misure analoghe da parte di un altro Stato membro.
- (144) Ad ogni buon conto, le denunce ricevute dai concorrenti dei beneficiari indicano che le tariffe contestate sollevano effettivamente problemi di concorrenza e influiscono sugli scambi nell'Unione.
- (145) Inoltre, l'Italia non ha notificato le tariffe del 2004. Secondo costante giurisprudenza ⁽⁵⁵⁾, nel caso di un aiuto che non è stato notificato, la Commissione non è tenuta a fornire la dimostrazione delle effettive conseguenze della misura sulla concorrenza o sugli scambi fra gli Stati membri: infatti, se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato [CE], a detrimento di quelli che notificano i progetti di aiuti.
- (146) Pertanto, si deve concludere che le tariffe elettriche agevolate in questione sono atte a migliorare la posizione concorrenziale dei beneficiari rispetto alle imprese concorrenti nell'Unione. Secondo la giurisprudenza ⁽⁵⁶⁾

⁽⁵⁴⁾ Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione di avviare procedimenti relativi alle tariffe regolamentate in Francia (causa C 17/07, decisione C/2007/2392 della Commissione, del 13 giugno 2007, (GU C 164 del 18.7.2007, pag. 9) e Spagna (causa C 3/07, decisione C/2007/123/3 della Commissione, del 24 gennaio 2007, GU C 43 del 27.2.2007, pag. 9).

⁽⁵⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-301/87 *Francia contro Commissione*, Raccolta 1990, pag. I-307, punti 32 e 33; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-214/95 *Vlaamse Gewest contro Commissione*, Raccolta 1998, pag. II-717, punto 67 e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa *Alzetta contro Commissione*, *ibid.*, paragrafo 79.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. ad esempio, le sentenze della Corte di giustizia nella causa 730/79, *Philip Morris contro Commissione*, Raccolta 1980, pag. 02671, paragrafo 11 e nelle cause riunite C-393/04 e C-41/05 *Air Liquide Industries/Ville de Seraing et Province de Liège*, Raccolta 2006, pag. I-5293.

consolidata, in siffatte circostanze si deve ritenere che gli scambi fra Stati membri siano influenzati dall'aiuto e che la concorrenza sia falsata.

5.1.5. Conclusioni circa la presenza di aiuto

- (147) Alla luce di quanto testé esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che le tariffe contestate del 2004 e 2005 costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del TFUE e possono essere autorizzate soltanto se ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Questa conclusione è conforme con quella tratta nel caso *Alcoa*, che riguardava tariffe praticamente identiche.

5.2. Classificazione come nuovo aiuto o aiuto esistente

- (148) Le situazioni in cui una misura costituisce un aiuto esistente sono elencate in modo esaustivo all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁵⁷⁾.
- (149) È incontrovertibile che le misure in causa non sono state attuate prima dell'adesione dell'Italia all'Unione [punto i) dell'articolo succitato], non possono essere considerate autorizzate per mancata adozione da parte della Commissione di una decisione entro i termini procedurali prestabiliti [punto iii)] né possono essere considerate aiuti esistenti per scadenza dei termini di prescrizione [punto iv)]. Esse non lo sono diventate successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro [lettera b), punto v), prima frase].
- (150) Alla luce di quanto testé esposto, la Commissione ritiene che le tariffe in causa costituiscano un nuovo aiuto.

5.3. Legittimità dell'aiuto

- (151) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che sia adottata una decisione finale.
- (152) Poiché l'Italia non ha notificato l'articolo 1 del decreto 2004, le tariffe del 2004 costituiscono un aiuto illegale.

⁽⁵⁷⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. L'articolo 1, lettera b), punto v), seconda frase del regolamento (CE) n. 659/1999 recita: «Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione».

(153) Per contro, l'Italia ha notificato l'articolo 11, paragrafo 12, della legge n. 80/2005 e si è astenuta dall'applicazione della misura. Essa si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

6. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

(154) In deroga al divieto generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un aiuto può essere dichiarato compatibile se può beneficiare di una delle deroghe enunciate nello stesso trattato.

(155) Le tariffe del 2004 e del 2005 costituiscono aiuti al funzionamento. L'asserzione dell'Italia secondo cui le tariffe del 2005 non dovrebbero essere considerate come aiuti al funzionamento, in quanto fanno parte di una strategia di sostegno regionale e sono subordinate agli investimenti produttivi, va respinta. Benché il Protocollo d'intesa preveda che i beneficiari effettuino determinati investimenti, l'elemento di aiuto contenuto nelle tariffe agevolate del 2005 non è calcolato proporzionalmente alle spese ammissibili, e non è soggetto ad una intensità massima di aiuto. Non vi sono elementi che lascino pensare che la misura sarebbe conforme ai criteri stabiliti per gli aiuti agli investimenti o che l'aiuto sarebbe proporzionale. La misura, invece, è chiaramente agganciata al consumo elettrico ed è volta ad alleggerire i costi della fornitura di elettricità, che sono costi di funzionamento sostenuti dalle società interessate. Pertanto, essa non si può configurare come aiuto all'investimento.

(156) L'aiuto al funzionamento è, in linea di principio, incompatibile con il mercato interno. Nella causa 86/89 *Italia* contro *Commissione*, la Corte di giustizia ha stabilito che «l'aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, deve considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune»⁽⁵⁸⁾.

(157) Nella causa *Siemens* contro *Commissione*, il Tribunale di primo grado ha richiamato il principio secondo cui «gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa dalle spese ch'essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della gestione corrente delle sue normali attività, non rientrano in linea di principio nel campo di applicazione del citato articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE [ora articolo 107, paragrafo 3 del TFUE] [...]; secondo la giurisprudenza, tali aiuti falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi fissati dalle summenzionate disposizioni derogatorie».

(158) Tuttavia, esistono situazioni chiaramente definite in cui è possibile concedere aiuti al funzionamento. In particolare, aiuti al funzionamento che perseguono una finalità ambientale possono essere concessi in base alla disciplina

comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁵⁹⁾. Anche gli aiuti al funzionamento nelle regioni assistite possono essere autorizzati in via eccezionale come aiuti regionali. La Commissione ha valutato se le tariffe oggetto di contestazione possano corrispondere a una delle suddette categorie.

(159) La Commissione fa osservare che le tariffe non possono essere autorizzate come aiuti ambientali, poiché non perseguono una finalità ambientale.

6.1. Compatibilità con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998

(160) Eccezionalmente, aiuti al funzionamento possono essere concessi in zone assistite ammissibili ad aiuto in virtù della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. La Regione Sardegna è stata ammissibile fino alla fine del 2006. Pertanto, la Commissione ha esaminato se, durante questo periodo, le tariffe del 2004 e del 2005 potessero essere autorizzate conformemente agli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale del 1998.

(161) Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti regionali, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in via eccezionale, purché i) siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e ii) il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Conformemente al punto 4.17 degli orientamenti regionali, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

(162) Secondo l'articolo 2 degli orientamenti, «un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'unica impresa o aiuti limitati ad un solo settore d'attività possono avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre i loro effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati [...] Di conseguenza, le deroghe di cui trattasi [dal divieto generale di concedere l'aiuto] saranno concesse, in linea di massima, soltanto in favore di regimi di aiuti plurisettoriali e aperti, in una determinata regione, a tutte le imprese dei settori interessati». Una tariffa per l'energia elettrica concessa selettivamente ad imprese individuali in taluni settori chiaramente non è conforme allo spirito degli aiuti a finalità regionale che devono essere multisettoriali. Tuttavia, poiché non vi è un divieto assoluto degli aiuti a finalità regionale ad hoc, la Commissione ha esaminato se circostanze eccezionali giustificassero la concessione della tariffa.

(163) La Commissione ha preso in esame in particolare le carenze del settore dell'energia elettrica in Sardegna, come emerso dalla documentazione presentata dall'Italia e dai beneficiari per valutare se ciò potesse costituire uno svantaggio a livello regionale.

⁽⁵⁸⁾ Raccolta 1990, pag. I-3891; causa C-301/87 *Francia* contro *Commissione*, Raccolta 1990, pag. I-307, paragrafo 50.

⁽⁵⁹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3 e GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

6.1.1. *Il mercato sardo dell'energia elettrica nel contesto italiano*

- (164) Il mercato italiano dell'energia elettrica è generalmente altamente concentrato, anche se meno nel Nord del paese. L'operatore dominante in tutte le zone è l'ex monopolista ENEL, eccetto in Sardegna, dove ENEL detiene un duopolio con E.ON. ENEL detiene un notevole potere di mercato e in svariate circostanze l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ne ha constatato gli abusi. I prezzi dell'energia elettrica in Italia sono generalmente elevati, per effetto di un mix produttivo in gran parte basato sui combustibili fossili (essenzialmente gas), l'assenza di capacità nucleare e la congestione nei collegamenti verso il resto d'Europa.
- (165) In Sardegna, che rappresenta il 4,1 % della potenza installata in Italia⁽⁶⁰⁾, l'elettricità è prodotta soprattutto da centrali termoelettriche alimentate a combustibili fossili (carbone, olio combustibile, tar di raffineria). L'isola non ha un'infrastruttura di distribuzione del gas naturale.
- (166) La Sardegna risente di una sovraccapacità di produzione, soprattutto nel segmento a più alto costo (le centrali alimentate a olio combustibile), riconducibile ai progetti governativi, mai realizzatisi, di concentrare nell'isola l'industria pesante italiana, i quali avevano indotto l'ENEL ad investire nelle centrali di produzione elettrica. Oltre ad essere strutturalmente più costose, siffatte centrali stanno rapidamente diventando obsolete sotto il profilo tecnico. Nel corso del periodo in esame, le esportazioni di energia elettrica sarda verso la penisola sono state limitate dalla modesta capacità dell'interconnettore⁽⁶¹⁾, che era soggetto a congestione.
- (167) Due società elettriche, ENEL ed E.ON, detengono congiuntamente una quota di mercato pari al 95 % delle forniture di energia elettrica in Sardegna (circa il 58 % per E.ON e il 42 % per ENEL). Secondo l'indagine sullo stato di concorrenza nel settore elettrico⁽⁶²⁾, in termini concorrenziali la Sardegna può essere classificata come un duopolio a dominanza collettiva. La concentrazione di mercato è elevata, benché non sia la più elevata in Italia⁽⁶³⁾. Dato il loro controllo su praticamente tutti gli impianti mid-merit e di punta, E.ON e ENEL determinano il prezzo per quasi tutte le fasce orarie. Tuttavia, la situazione in Sardegna sembra essere meno critica di quella rilevata nel sud dell'Italia⁽⁶⁴⁾, in cui ENEL determina il prezzo in tutte le fasce orarie.

⁽⁶⁰⁾ Fonte: Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, maggio 2005.

⁽⁶¹⁾ La Sardegna era collegata all'Italia peninsulare attraverso un'interconnessione obsoleta da 270 MWh. (SACOI). Nel 2009 è diventato operativo il primo troncone di un nuovo cavo di interconnessione (il SAPEI).

⁽⁶²⁾ Cfr. indagine nel settore dell'energia — comunicazione della Commissione — Indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità (Relazione finale) SEC(2006) 1724/COM(2006) 851 definitivo.

⁽⁶³⁾ L'indice HHI in Sardegna varia da 3 000 a 3 500. Nella zona meridionale, tuttavia, l'HHI è più elevato.

⁽⁶⁴⁾ In Sardegna E.ON può fissare il prezzo per il 67 % delle ore, ENEL per il 29 % delle ore. Se si considerano anche le zone limitrofe, ENEL fissa il prezzo nella macrozona *Macrosud-Sardegna* per il 63 % delle ore. Tuttavia, nella regione *MacroSud* ENEL fissa il prezzo per il 100 % delle ore.

(168) I prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia sono fra i più elevati in Europa⁽⁶⁵⁾ e i prezzi in Sardegna sono fra i più elevati in Italia. Nel 2007 il prezzo medio nazionale (PUN) è stato di 70,99 EUR/MW/ora, mentre il prezzo zonale sardo medio è stato di 75 EUR/MW/ora, rispetto agli 80 EUR/MW/ora del 2006⁽⁶⁶⁾. Nel 2008 e 2009 è continuata la tendenza al rialzo del prezzo medio zonale sardo. Nella prima metà del 2009, i prezzi in Sardegna si sono attestati costantemente al di sopra della media nazionale (con un prezzo medio di 106,60 EUR/MW/ora rispetto a un PUN di 60,50 EUR/MW/ora).

(169) I prezzi pagati in Sardegna dai beneficiari delle tariffe nel 2004-2005 (sulla base dei contratti bilaterali) andavano dai 60 ai 65 EUR/MWh. Non è possibile confrontare questi prezzi con quelli in vigore nell'Italia peninsulare, in quanto la Commissione non dispone dei dati pertinenti (che l'Italia ha affermato di non poter fornire — cfr. il considerando 92). Tuttavia, sulla base dell'analisi delle tendenze generali dei prezzi, che possono essere globalmente rappresentative di quelle dei prezzi dei contratti bilaterali, sembra possibile ipotizzare che, nel periodo in esame, le imprese elettrointensive della Sardegna pagassero un prezzo più elevato rispetto a quelle dell'Italia peninsulare.

(170) Concludendo, il mercato dell'elettricità in Sardegna presenta una serie di problemi, inclusi prezzi elevati, un forte grado di concentrazione del mercato, potere di mercato degli operatori dominanti, capacità di produzione eccedentaria nel segmento ad alto costo, relativa inefficienza delle centrali di produzione che stanno diventando obsolete, assenza di accesso all'infrastruttura del gas naturale, carenza di interconnessione. Tali problemi potrebbero tradursi in maggiori prezzi dell'elettricità per le utenze finali, incluse quelle più elettrointensive.

6.1.2. *Esistenza di uno svantaggio regionale*

(171) La prima questione da dirimere è se siffatti problemi costituiscano uno svantaggio regionale, cioè incidano gravemente sullo sviluppo economico della Sardegna. Nel caso C 34/02⁽⁶⁷⁾, la Commissione non ha accolto l'ipotesi che la mancanza d'interconnessione con le fonti energetiche costituisca uno svantaggio. Benché sia vero che le PMI risentono meno delle grandi industrie elettrointensive dei prezzi elevati dell'energia elettrica, gli interessi di un solo settore non sono automaticamente assimilabili agli interessi di una regione. La Commissione ritiene che lo svantaggio regionale derivante dalla situazione del mercato elettrico sardo non sia stato sufficientemente comprovato dall'Italia.

⁽⁶⁵⁾ Ad esempio, nel 2007 il prezzo medio all'ingrosso italiano (rilevato per elettricità di base sul mercato del giorno prima) registrato sull'IPEX (la borsa elettrica italiana) è stato di 70,99 EUR/MW/ora a fronte di 37,97 EUR sulla borsa tedesca EEX e di 40,78 EUR sulla borsa francese Powernext.

⁽⁶⁶⁾ Relazione dell'AEEG per il 2008, basata sui dati forniti dal GME (*Gestore del Mercato Elettrico*).

⁽⁶⁷⁾ Decisione C(2002) 3715 della Commissione, del 16 ottobre 2002, Aiuto ai costi dell'energia delle PMI (GU C 132 del 4.6.2002, pag. 6).

- (172) Ma anche supponendo l'esistenza di uno svantaggio regionale, devono comunque essere soddisfatti i criteri degli orientamenti regionali. La Commissione ha pertanto valutato se tali criteri sarebbero soddisfatti.

6.1.3. Contributo allo sviluppo regionale

- (173) L'aiuto deve contribuire in maniera duratura allo sviluppo regionale ed essere commisurato agli svantaggi cui cerca di ovviare. Gli aiuti al funzionamento in una regione assistita non possono essere autorizzati in considerazione delle difficoltà incontrate da un settore, ma occorre dimostrare che contribuiscono in maniera duratura allo sviluppo regionale. Nel caso in esame, ciò è improbabile. Anche nell'ipotesi che il mantenimento nell'isola di alcuni impianti industriali contribuisca all'occupazione e al mantenimento di una base manifatturiera nell'isola, tali effetti non sarebbero duraturi. Se gli elevati costi dell'elettricità costituiscono un problema strutturale della Sardegna, come sostiene l'Italia, le difficoltà incontrate dalle industrie elettrointensive si ripresenterebbero non appena il regime tariffario dovesse cessare.
- (174) Le autorità italiane presentano le tariffe come una misura temporanea, volta a durare soltanto fino al completamento nel 2010 dei progetti infrastrutturali connessi alla produzione di energia e all'interconnessione (il gasdotto GALSI e il cavo sottomarino SAPEI) attualmente in corso⁽⁶⁸⁾. La tesi dell'Italia è che una migliore interconnessione ridurrà i prezzi per queste società. La Commissione ritiene che, benché le nuove infrastrutture possano ridurre o livellare le disparità tariffarie fra la Sardegna e la terraferma, è molto improbabile che tali progetti possano dimezzare i prezzi dell'energia elettrica così da portarli ai livelli considerati necessari per rendere tali attività industriali redditizie nel lungo periodo.
- (175) La Commissione inoltre osserva che l'esistenza di un contributo di Stato diretto a ridurre i costi dell'elettricità per i grandi utenti non incoraggia i fornitori di elettricità ad abbassare i prezzi per evitare la perdita dei maggiori clienti, né impedisce il deterioramento delle strutture di costo. La sovvenzione rafforza piuttosto l'incentivo per i fornitori di energia elettrica ad utilizzare il loro potere di mercato. Pertanto, quand'anche fosse vero che, data la situazione di sovraccapacità, le società ad alta intensità energetica di norma sarebbero in grado di ottenere un prezzo concorrenziale, se non fosse per il potere di mercato dei fornitori di energia elettrica (che, secondo l'Italia e i beneficiari, hanno un interesse a mantenere prezzi alti), la Commissione ritiene che la tariffa agevolata non sarebbe lo strumento adatto per ridimensionare tale potere di mercato.

6.1.4. Proporzionalità

- (176) La sovvenzione concessa ai beneficiari del regime tariffario non è calcolata in modo tale da compensare la

disparità regionale (cioè il differenziale fra i prezzi dell'energia elettrica nell'Italia peninsulare e quelli praticati in Sardegna per la stessa categoria di utenze) ma è volta piuttosto ad allineare i prezzi sardi a quelli pagati dai concorrenti dei beneficiari nell'Unione. I prezzi fissati per i beneficiari sardi sono particolarmente bassi, e certamente inferiori ai prezzi praticati nell'Italia peninsulare, che sono fra i più elevati dell'Unione. Pertanto, le tariffe non sono proporzionali agli svantaggi regionali cui cercherebbero di porre rimedio.

- (177) Lo stesso metodo prescelto per calcolare l'importo della sovvenzione indica che la misura persegue un obiettivo di politica industriale, piuttosto che un obiettivo regionale. Effettivamente, la dimensione di politica industriale delle tariffe è stata ripetutamente sottolineata dall'Italia nelle sue osservazioni.

6.1.5. Carattere decrescente

- (178) L'aiuto regionale al funzionamento deve essere decrescente (cfr. punto 4.17 degli orientamenti regionali). Poiché il meccanismo di aggiornamento delle tariffe utilizzato è diverso per il 2004 e il 2005, è stata effettuata una valutazione separata.
- (179) Le tariffe 2004 sono indicizzate sulla base delle variazioni dei prezzi dei carburanti e possono solo aumentare o restare invariate. Secondo l'Italia, ciò assicura il carattere decrescente dell'aiuto. La Commissione ritiene che il requisito della degressività possa essere considerato soddisfatto solo quando viene garantito che i pagamenti compensativi — che corrispondono all'importo di aiuto effettivo — andranno a decrescere col tempo. Non è sufficiente che la tariffa aumenti nel tempo, in quanto una tariffa più alta può comunque corrispondere ad un importo ancora maggiore di aiuti se, nel frattempo, i prezzi per gli utenti finali nel mercato di riferimento sono aumentati più rapidamente della tariffa considerata. Il metodo italiano non fornisce alcuna garanzia al riguardo⁽⁶⁹⁾.
- (180) Per quanto riguarda le tariffe del 2005, la Commissione ha valutato il meccanismo di indicizzazione introdotto dall'articolo 11, paragrafo 13, della legge n. 80/2005, come interpretato dall'AEEG nella delibera n. 217/05 (cfr. il considerando 33). Secondo le norme attuative fissate dall'AEEG, la tariffa viene aumentata annualmente di una percentuale che riflette le tendenze dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione, ma l'incremento non può superare il 4%. Secondo l'Italia, questo meccanismo assicura il carattere decrescente dell'aiuto.

⁽⁶⁸⁾ Al momento della redazione del presente documento (dicembre 2010), il cavo SAPEI è parzialmente in funzione, mentre l'entrata in esercizio del gasdotto GALSI è prevista per non prima del 2014.

⁽⁶⁹⁾ Si fa osservare che le variazioni nei prezzi di mercato non sono correlate soltanto alle variazioni dei prezzi dei carburanti. Altri fattori potrebbero far aumentare i prezzi sul mercato: nel caso specifico della Sardegna, fra questi si possono annoverare il potere di mercato degli operatori tradizionali, le disparità fra offerta e domanda o i problemi di interconnessione. Il metodo italiano non garantisce che l'importo attuale di aiuti diminuirà, o anche solo che resterà stabile nel tempo.

(181) La Commissione tuttavia ritiene che il fatto che la tariffa nominale sia soggetta ad un incremento su base annua piuttosto limitato non comporti una diminuzione nel corso del tempo dell'importo netto dell'aiuto, come misurato dai pagamenti compensativi.

(182) Posto che le tendenze dei prezzi sulle Borse dell'elettricità si possano considerare ampiamente rappresentative dei cambiamenti dei prezzi dei contratti bilaterali — come ha sostenuto l'Italia — le tariffe del 2005 sarebbero degressive solo nel caso di una caduta dei prezzi medi nell'Unione (poiché le tariffe non possono diminuire, ma solo aumentare). In tutti gli altri casi, le tariffe comporterebbero un vantaggio crescente ⁽⁷⁰⁾. Poiché dal 2004 fino almeno al 2007, i prezzi medi dell'elettricità nell'Unione hanno registrato una forte tendenza al rialzo (crescendo più del 4 % annuo) l'elemento di aiuto contenuto nelle tariffe del 2005 sarebbe aumentato nel corso del tempo.

(183) L'Italia inoltre sostiene che, in realtà, i contratti bilaterali sono meno esposti ad aumenti di prezzo rispetto ai prezzi determinati nelle Borse elettriche e che pertanto le tariffe del 2005 sono de facto a carattere decrescente. La Commissione rileva che il metodo di indicizzazione fornitole per la valutazione si basa sulle variazioni dei prezzi sulle borse dell'elettricità e che l'Italia non ha presentato dati concernenti l'evoluzione dei prezzi dei contratti bilaterali. Pertanto, l'affermazione dell'Italia non è accompagnata da sufficienti elementi di prova.

(184) Peraltro, le limitate informazioni di cui dispone la Commissione suggeriscono il contrario, cioè che i prezzi dei contratti bilaterali sono aumentati notevolmente in Sardegna (cfr. ad esempio, le dichiarazioni di Eurallumina secondo cui nel periodo 2005-2006 ha pagato un prezzo passato a 80 EUR/MWh sul libero mercato, rispetto ai 65 EUR/MWh del 2004). In tali circostanze, se le tariffe fossero state applicate, i pagamenti compensativi sarebbero aumentati nel tempo.

(185) Pertanto, né le tariffe del 2004, né quelle del 2005 soddisfano il requisito del carattere decrescente.

6.1.6. Conclusioni sulla compatibilità della misura a titolo di aiuto regionale

(186) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le tariffe in causa non possono essere considerate compati-

bili a titolo di aiuto regionale a norma degli orientamenti del 1998. Poiché la Sardegna non è più una regione assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), dal dicembre 2006, non è necessario esaminare la compatibilità dell'aiuto alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

(187) La Commissione ha adottato la stessa posizione negativa nel 2005 relativamente a un'altra misura volta a ridurre i costi dell'energia di Eurallumina in Sardegna. In quell'occasione, la Commissione aveva ritenuto che la misura in causa, un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali ⁽⁷¹⁾, non potesse essere autorizzata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

6.2. Altre considerazioni inerenti alla compatibilità

(188) È stato sostenuto dall'Italia e dalle imprese interessate che le tariffe sono destinate a porre rimedio alle imperfezioni dei mercati dell'energia elettrica che non hanno ancora reso possibili prezzi concorrenziali. A loro parere, i prezzi elevati dell'energia elettrica rappresentano una minaccia per la competitività delle industrie elettrointensive. L'aiuto avrebbe un effetto di incentivazione, dato che in caso contrario, ossia in assenza di aiuto, le società dovrebbero chiudere.

(189) La Commissione non ritiene sia possibile accogliere la tesi che un aiuto al funzionamento riservato a qualche impresa industriale sia una risposta adeguata alla mancanza di concorrenza sul mercato locale dell'energia elettrica, che incide su tutti i consumatori di elettricità.

(190) È altresì discutibile l'appropriatezza e la proporzionalità dell'aiuto rispetto all'obiettivo di impedire la delocalizzazione degli impianti al di fuori dell'Unione. Non vi sono precedenti nella prassi decisionale della Commissione, né nella giurisprudenza delle corti dell'Unione, in cui tale argomento sia stato accettato come giustificazione per la concessione di un aiuto di Stato. Le decisioni in merito alla delocalizzazione della produzione, in toto o in parte, fanno parte della strategia aziendale delle singole società e la Commissione non ha mai sostenuto che ciò costituirebbe un fallimento del mercato. Già in passato, nei casi Terni ⁽⁷²⁾ e Alcoa ⁽⁷³⁾, la Commissione ha sollevato dubbi su argomenti simili che collegavano determinate misure di aiuto all'obiettivo di impedire la delocalizzazione dell'industria al di fuori dell'Unione.

⁽⁷⁰⁾ In particolare, anche nel caso di un aumento dei prezzi medi nell'Unione inferiore al 4 % annuo, il vantaggio rappresentato dalla tariffa aumenterebbe comunque, in termini assoluti. Ad esempio, se il prezzo agevolato fosse di 30 EUR/MWh e il prezzo medio dell'elettricità in Europa fosse di 60 EUR/MWh (pagamento compensativo: 30 EUR), un aumento del 3 % nel prezzo medio nell'Unione (che lo porterebbe a 61,8 EUR) produrrebbe una tariffa aggiornata di 30,9 EUR. Il nuovo pagamento compensativo per MWh andrebbe dai 61,8 EUR ai 30,9 EUR = 30,9 EUR, che corrisponde a un importo maggiore di aiuto.

⁽⁷¹⁾ Caso «Allumina», decisione 2006/323/CE del 7 dicembre 2005.

⁽⁷²⁾ Decisione della Commissione del 20 novembre 2007 sull'aiuto di Stato C 36/A/06 cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche, punti 144 e 145. Tale decisione è stata accolta dal Tribunale nella sentenza del 10 luglio 2010 nelle cause T 53/08, 62/08, 63/08 e 64/08 (impugnata).

⁽⁷³⁾ Paragrafo 244 (cfr. decisione di cui alla nota 3 supra).

- (191) Va rilevato peraltro che le citate conclusioni di istanze specializzate quali il gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente⁽⁷⁴⁾ non propongono di concedere aiuti di Stato speciali per risolvere problemi di competitività derivanti da prezzi dell'energia elettrica elevati, bensì difendono la necessità di una piena osservanza delle norme sugli aiuti di Stato⁽⁷⁵⁾.
- (192) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le tariffe contestate del 2004 e del 2005 non possano beneficiare di alcuna delle deroghe previste a norma dell'articolo 107 del TFUE. Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non sono applicabili, visto che l'aiuto non ha carattere sociale, non mira a compensare i danni causati da catastrofi naturali o avvenimenti eccezionali e non è concesso per compensare gli svantaggi economici causati dalla divisione della Germania. Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d), del TFUE sono anch'esse inapplicabili, poiché la misura non mira a promuovere l'esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo o a rimediare una grave turbativa dell'economia di uno Stato membro, o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, l'analisi svolta in precedenza ai considerando da 160 a 187 dimostra che la tariffa non può essere approvata come aiuto mirante a promuovere lo sviluppo economico in un'area in cui il tenore di vita sia particolarmente basso, o sia colpito da una grave disoccupazione. Relativamente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come indicato ai considerando da 155 a 158, gli aiuti al funzionamento non possono beneficiare, in linea di principio, di tale deroga, e la Commissione non ravvisa alcuna circostanza particolare che possa soddisfare la concessione di un tale aiuto nel caso di specie.
- (193) La Commissione ritiene, pertanto, che sia la tariffa del 2004 che quella del 2005 siano incompatibili con il mercato interno.
- (194) Avendo così concluso, la Commissione non deve esaminare gli eventuali effetti cumulativi del nuovo aiuto con i vecchi aiuti incompatibili di cui al considerando 31 alla luce della giurisprudenza nel caso *Deggendorf*.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 31.

⁽⁷⁵⁾ Ad esempio, nella sua terza Relazione del febbraio 2007, il gruppo ad alto livello afferma che «in questo contesto, l'uso di incentivi, ivi comprese le sovvenzioni a finalità generale e gli aiuti di Stato può essere giustificato come strumento di orientamento politico. [Tali incentivi] possono promuovere un comportamento sociale e ambientale responsabile, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale. Tuttavia, dovrebbero essere usati solo in presenza di un chiaro disfunzionamento del mercato, ove sia comprovato che le sovvenzioni costituiscono lo strumento adeguato per centrare un obiettivo di interesse comune ben definito, e a patto che non distorcano la concorrenza o danneggino l'ambiente [...] È giustificato agire laddove tali sovvenzioni mettano a repentaglio altri obiettivi politici, quali la lotta al cambiamento climatico, la strategia di Lisbona per l'occupazione e la crescita, il corretto funzionamento dei mercati dell'energia, o l'accesso alle materie prime, senza peraltro raggiungere l'obiettivo iniziale». (http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg/doc_07:third_report_27_02_2007.pdf).

7. RECUPERO

- (195) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali che non sono compatibili con il mercato interno, occorre ripristinare l'effettiva concorrenza, a meno che il recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
- (196) Nel caso in esame, solo le tariffe relative al 2004 (caso C 38/B/04) sono soggette a recupero, in quanto alle tariffe del 2005 (caso C 13/06) non è stata data esecuzione.

7.1. Legittimo affidamento e altri principi generali del diritto dell'Unione che possono ostare al recupero

- (197) Secondo una giurisprudenza consolidata, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il beneficiario dell'aiuto non può riporre alcun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso⁽⁷⁶⁾. Un'impresa diligente è di norma in grado di stabilire se è stata seguita la procedura di notifica e se l'aiuto è legittimo.
- (198) Tuttavia, non può escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimo, d'invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento nella natura regolare dell'aiuto e di opporsi, conseguentemente, al recupero dello stesso⁽⁷⁷⁾.
- (199) I beneficiari delle tariffe del 2004 non hanno fatto valere considerazioni in merito, né la Commissione ha identificato qualsivoglia circostanza eccezionale che avrebbero potuto indurre i beneficiari a nutrire un legittimo affidamento. In particolare, l'esistenza della decisione *Alumix* del 1996 non poteva dar luogo ad alcuna aspettativa che le tariffe non si configurassero come aiuto di Stato. Come indicato nella decisione di avvio del procedimento del 2004 (cfr. il considerando 37) la tariffa che è servita come modello per le tariffe del 2004 in causa non era l'accordo originale *Alumix* che la Commissione nel 1996 aveva chiarito non configurarsi come aiuto di Stato, ma una misura totalmente nuova, che era stata sostanzialmente modificata [in particolare per quanto concerne il suo meccanismo di finanziamento⁽⁷⁸⁾] e prorogata nel tempo dalle autorità italiane. In tale situazione, un beneficiario accorto avrebbe dovuto accertarsi che l'aiuto fosse legittimo.

⁽⁷⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-24/95 *Alcan Deutschland*, Raccolta 1997, pag. I-1591, punti 25, 30 e 31, e nelle cause riunite C-183/02 P e C-187/02 *Demesa e Territorio histórico de Álava* contro Commissione, Raccolta 2004, pag. I-10609, paragrafo 45.

⁽⁷⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-5/89 *Germania* contro Commissione, Raccolta 1990, pag. I-3437 paragrafo 16.

⁽⁷⁸⁾ Mentre la tariffa originale *Alumix* era stata concessa direttamente dal fornitore di energia elettrica ENEL, ente statale considerato agire come operatore di mercato razionale nel fornire elettricità al prezzo *Alumix*, la tariffa del 2004 è stata sovvenzionata dallo Stato tramite un prelievo parafiscale.

(200) La Commissione ritiene inoltre che il recupero non violi alcun altro principio generale del diritto dell'Unione.

7.2. Quantificazione degli importi da recuperare

(201) Tutti gli importi di aiuto incompatibile ricevuti da Portovesme, ILA ed Eurallumina ai sensi dell'articolo 1 del decreto del 2004 in poi devono essere recuperati, maggiorati degli interessi, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁷⁹⁾.

(202) Il recupero si propone di ripristinare la situazione di concorrenza dei beneficiari che prevaleva prima della concessione dell'aiuto incompatibile, sopprimendo l'indebito vantaggio che esso ha conferito. Nel caso di specie, tale vantaggio corrisponde alla differenza fra la tariffa agevolata e il prezzo dell'energia elettrica che avrebbero pagato i beneficiari sul mercato in assenza delle tariffe di cui trattasi.

(203) Nel momento in cui sono state introdotte le tariffe, tutte le società interessate acquistavano elettricità sulla base di contratti bilaterali. Lo Stato è intervenuto con pagamenti compensativi per sovvenzionare il prezzo concordato in sede contrattuale. Gli importi da recuperare pertanto corrispondono ai pagamenti compensativi ricevuti dai beneficiari nel periodo indicato (cfr. il considerando 30).

8. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che tanto le tariffe del 2004 quanto quelle del 2005 costituiscano un aiuto al funzionamento, che non è ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale degli aiuti di Stato previste dal trattato CE e siano quindi incompatibili con il mercato interno.

Per quanto attiene alle tariffe del 2004, cui è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i pagamenti futuri devono essere cancellati e l'aiuto già versato deve essere recuperato. L'importo da recuperare corrisponde alla somma di tutte le componenti compensative versate dalla Cassa Conguaglio a Portovesme, ILA ed Eurallumina.

Non si darà esecuzione alle tariffe del 2005, debitamente notificate dall'Italia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato che l'Italia prevede di concedere sulla base dell'articolo 11, paragrafo 12, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80/2005 del

14 maggio 2005 a favore di Portovesme Srl, Eurallumina Spa, ILA Spa e Syndial SpA è incompatibile con il mercato interno.

2. Per questa ragione l'aiuto non può essere concesso.

Articolo 2

L'aiuto di Stato illegalmente concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sulla base dell'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004, per un importo di 12 845 892,82 EUR a favore di Portovesme Srl, 5 208 152,05 EUR a favore di Eurallumina SpA e 291 120,27 EUR a favore di ILA Spa, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1. L'Italia procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 versato ai beneficiari.

2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4. L'Italia annulla tutti i pagamenti futuri dell'aiuto di cui all'articolo 2 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

2. L'Italia attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a) l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

⁽⁷⁹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
